

TORNATA DEL 9 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizione — Approvazione per articoli de' progetto di legge per provvedimenti riguardo ai diritti a pagarsi dagli abitanti nelle zone del territorio italiano poste fra il confine e la linea doganale — Discussione del progetto di legge per l'estensione agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana — Dichiarazione e proposta sospensiva del Senatore Lauzi, cui risponde il Senatore Vacca Relatore — Replie dei Senatori Imperiali e Lauzi — Schiarimento del Senatore Lauzi — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Di Castagnetto, cui risponde il Senatore Lauzi — Approvazione della proposta sospensiva — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Allegato N. — Considerazioni dei Senatori Beretta e De Gori, a cui rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Pallieri — Replica dei Senatori Beretta e De Gori — Istanza del Senatore De Gori, cui risponde il Senatore Caccia — Considerazioni del Senatore Ginori-Lisci e risposta del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Ginori-Lisci — Schiarimenti del Senatore Pallieri — Osservazioni dei Senatori Lauzi e Ginori-Lisci — Replica del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Irelli a cui rispondono il Ministro delle Finanze ed il Senatore Pallieri — Squittinio segreto dei progetti di legge discussi nella tornata precedente.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, e poco dopo intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 4457. Il Comizio Agrario di Perugia fa adesione al voto emesso dal Comizio Agrario di Siena, perchè non venga approvato l'articolo della nuova legge sulla ricchezza mobile che impone ai proprietari di pagare la tassa per i coloni.

Presidente. Per guadagnar tempo, si farà ora la votazione a squittinio segreto di quattro dei progetti di legge stati ieri discussi. Sarà a tal uopo fatto l'appello nominale dei signori Senatori presenti, e si lasceranno aperte le urne fino al termine della seduta, affinchè possano anche votare i Senatori che interverranno più tardi.

(Il Senatore *Segretario* Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Si mette ora in discussione il progetto di legge per provvedimenti riguardo ai diritti doganali a pagarsi dagli abitanti nelle zone del territorio italiano poste fra il confine e la linea doganale.

(V. atti del Senato n. 73.)

Leggo l'articolo unico.

Alle famiglie che hanno stabilito domicilio e residenza nelle zone appartenenti al territorio italiano, ma interposte fra la linea doganale italiana ed il confine di uno Stato finitimo, può essere per R. Decreto, che stabilisca le opportune discipline, permessa l'esportazione in esenzione di dazio d'uscita delle carni, farine, pane, vino ed olio, che pel loro consumo particolare ritirano dall'interno del Regno. »

È aperta la discussione.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un articolo unico, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Ora si discuterà l'altro progetto di legge per l'estensione agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'Esercito e della Marina napoletana.

Prego i Senatori Vacca, Lauzi, Beretta, Imperiali e Cavalli, componenti l'Ufficio Centrale, a voler prendere il loro posto.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra e atti del Senato n. 19.)

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io debbo dichiarare, anche a nome del Collega Imperiali altro membro dell'Ufficio Centrale, che il voto di esso Ufficio si divide in tre Com-

missari favorevoli alla legge e due contrari, e questi siamo noi che costituiamo la minoranza.

Colla stessa sincerità colla quale abbiamo esposte le nostre ragioni nell'Ufficio Centrale, io devo dire queste ragioni anche al Senato.

Questo progetto di legge, a senso della minoranza, pecca per un non so che di vago, che non lascia conoscere quale sia la somma che con questa larghezza si viene ad imporre allo Stato.

La difficoltà fu mossa fin dalla prima riunione dell'Ufficio Centrale, poichè desso si è più volte adunato per deliberare sull'argomento, e dapprima fu generalmente riconosciuto il bisogno di aver qualche dato, qualche notizia che potesse illuminare sull'entità dell'aggravio da imporsi allo Stato. E che l'incertezza fosse grave, si potrà dedurre da questa circostanza, che mentre le notizie ultime parlerebbero di poco più di una trentina di persone che verrebbero a fruire dei vantaggi di questa legge, fu altra volta nel Senato annunciato che il numero di queste si avvicinava a 4 mila. Ciò avvenne in occasione che sedeva ancora il Parlamento in Torino, e fu proposta la legge che accordava questo così detto condono del biennio ai militari del cessato Governo borbonico.

In quell'occasione il Senatore Galvagno, Relatore dell'Ufficio Centrale, accedendo pure alla proposta, ne faceva però rilevare il pericolo.

E questo pericolo era, che se mai per analogia si volesse dopo estendere il vantaggio fatto ai militari anche agli impiegati civili, ne sarebbe venuto un enorme aggravio alla finanza, giacchè questi raggiungevano il numero di circa 4 mila.

Questa cosa non solamente fu stampata nella Relazione che i signori Senatori possono aver consultato, o potrebbero consultare, ma fu ripetuta a viva voce nella discussione che se ne fece in Senato, e dei due ministri che allora presero la parola in proposito, nè l'uno nè l'altro credette di smentirla od almeno di dichiarare esagerata questa osservazione del Relatore. Era quindi ben naturale che l'Ufficio Centrale, chiamato ora a deliberare su questa temuta estensione agli impiegati civili, si risovvenisse di ciò che era stato scritto e detto in Senato in altra occasione, e sullo stesso argomento.

Quindi fu premura dell'Ufficio Centrale di interpellare il signor Ministro delle Finanze, se aveva qualche dato per cui si potesse presso a poco conoscere il numero degli impiegati, e la media della loro pensione per poi valutare il peso che si sta per addossare all'erario nazionale.

Il signor Ministro rispose che non sapeva come procurarsi questi dati; la stessa risposta che aveva fatta alla Camera Elettiva. Si pensò allora (dico questo per far vedere con quanto scrupolo si sia esaminata la cosa) di interpellare l'onorevole Senatore Galvagno se avesse annotazioni; oppure la memoria gli servisse onde indicare dove aveva attinto quella asserzione che

quantunque dobbiamo credere autorevole, perchè non smentita da alcuno in quella occasione, non indicava però la base su cui si fondava.

Il Senatore Galvagno, più volte interrogato, rispose che non aveva annotazione veruna, e che la memoria non gli serviva per superci dire dove aveva presi quei dati, che sicuramente non se li era inventati, e se li aveva enunciati, li aveva certamente dedotti da qualche documento, che non sapeva più indicare.

Dunque le cose sono rimaste in questo stato d'incertezza, nella quale la maggioranza, malgrado che non si sappia quanto l'erario dovrà pagare, ha creduto di proporre l'approvazione della legge; ma la minoranza ha creduto di opinare che appunto perchè nulla si sa del peso che abbiamo a sostenere, la prudenza insegna di non accettare per ora la legge, o almeno di sospendere la discussione, affinchè in seguito si possano ottenere i dati, che non credo impossibile si possano procurare.

Prego il Senato a riflettere: se il Ministro della Guerra venisse a chiedere l'autorizzazione per comprare dei cannoni, probabilmente gli si direbbe: ma quanti cannoni volete comprare? qual somma intendete di spendere? Lascieremo a voi tutto quello che è esecuzione, lo scegliere la qualità ed il calibro dei cannoni; ma vogliamo sapere quanto volete spendere. Diteci quanto costa un cannone, e quanti cannoni volete comprare, e se non con precisione matematica, ma con approssimazione conosceremo la somma che vogliamo spendere. Ora, siamo precisamente nel caso in cui la legge darebbe al Governo la facoltà di pagare la pensione a numero x d'impiegati, e per una cifra y secondo la media delle loro pensioni.

Nelle circostanze in cui veramente in tutta questa sessione si è fatto osservare che versa lo Stato in questi momenti, in cui le condizioni nostre sono divenute anche più gravi, in cui il programma delle economie deve necessariamente avere una sosta per fare luogo a spese straordinarie; io domando se in queste occasioni possa il Senato autorizzare una spesa che non si sa cosa possa essere, nemmeno per approssimazione. Si è fatto il conto di circa una trentina d'impiegati; è un conto fatto dalla Commissione che riferì nell'altro ramo del Parlamento. Essa ha creduto fare questo calcolo, non potendone fare un altro, ed io rispetto la sua opinione; ma devo dire in che consista. Si è detto: noi conosciamo 32 petizioni, dunque supponiamo che sieno trenta due all'incirca quelli che godranno del favore. Fatto questo calcolo, noi troviamo che la spesa, l'aumento che porterebbe la pensione a questi 30 circa impiegati, sarebbe di circa 15 mila lire. Io prego però il Senato a riflettere, se invece di 30 fossero 4 mila, come disse l'onorevole Senatore Galvagno, a quale somma ammonterebbe la spesa!

Ma io non voglio stare rigorosamente alla cifra di 4000. Farò come si fa in tutti i casi consimili; prenderò la media, e dirò 2000 impiegati.

Ma anche per questi 2000 impiegati la pensione porterebbe una spesa di circa un mezzo milione di lire.

Ora, l'opinione mia e del Senatore Imperiali, che componiamo la minoranza dell'Ufficio Centrale, ci porta a ripetere la nostra dichiarazione e il nostro voto, perchè la legge venga sospesa finchè non si abbiano dati sufficienti per giudicare.

Con questo non si rifiuterebbe in massima il vantaggio che si vuol fare agli impiegati civili, nè si commetterebbe l'imprudenza di accordare la cosa alla cieca, ma si lascierebbe luogo all'esame di quelle circostanze che potranno ragionevolmente consigliare il Senato ad adottare un provvedimento definitivo.

Quantunque sembrasse ch'io fossi al termine del mio discorso, mi viene suggerita una cosa che era a me sfuggita. Si parla sempre di pareggiamento, si parla sempre di far giustizia a tutti, e si dice: questa cosa l'avete fatta per i militari, fatela per i civili; questa cosa l'avete fatta per una provincia, fatela anche per l'altra.

A questo riguardo io farò osservare che se il sistema delle pensioni nelle provincie meridionali portava che la pensione non si basasse sull'ultimo stipendio, se non era goduto da due anni, le *direttive* austriache vigenti in Lombardia e nel Veneto portavano che la pensione non si poteva basare sull'ultimo soldo, se non era goduto da un anno almeno. Ma sia un anno, siano due, il principio è lo stesso; e se si fa il favore di togliere questo limite agli impiegati delle provincie meridionali, non so perchè non lo si dovrebbe anche fare ai Lombardo-Veneti, quantunque a me non consti che alcuno lo abbia cercato. Questo aggiungo alle cose già esposte, e prego il Senato ad adottare una proposta che io avrò l'onore di redigere, tendente a far sospendere la discussione di questa legge, finchè non si abbiano i dati necessari per decidere con cognizione di causa.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Signori Senatori, interprete del voto della maggioranza del vostro Ufficio Centrale, esporrò in brevi parole le ragioni onde essa fu mossa a proporvi l'approvazione della legge in disamina.

Le osservazioni e le obiezioni che ha svolte testè l'onorevole Lauzi, organo della minoranza, non sono che la ripetizione di quelle obiezioni stesse che già largamente egli aveva sollevate nella discussione fattasi nel seno dell'Ufficio Centrale.

Concordi tutti nel riconoscere che accordato una volta il beneficio del condono del biennio ai militari dell'armata di terra e di mare riformati o dimessi d'autorità, e raffermando questo voto dai due rami del Parlamento nel 1862 dapprima, e nel 1865 di poi, non era lecito dubitare che, invocandosi questo stesso beneficio dagli impiegati civili, stava per essi la parità di condizioni per ottenerlo, epperò il principio di uguaglianza e di giustizia.

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. . . . Restava solo a por mente alla entità dell'onere più o meno grave che ne potesse venire al pubblico erario, circostanza codesta, della quale si preoccupò concorde l'Ufficio Centrale.

Il Senato ricorderà che la Camera dei Deputati non fu punto poco curante dell'interesse finanziario, e che la Commissione dell'altro Ramo del Parlamento se ne preoccupò anche essa, e non trovò altro criterio per venire all'apprezzamento della nuova gravità da imporre alla Finanza, che il tenersi dopo molte ricerche, a calcoli dirò di approssimazione, i quali calcoli però avevano un fondamento legittimo, imperocchè la Commissione della Camera Elettiva si attenne al fatto delle petizioni, che già si erano sporte, considerando che veramente era inverosimile che tutti coloro, i quali si trovassero nelle identiche condizioni dei militari per invocare lo stesso beneficio del condono del biennio, si fossero rassegnati a rinunciarvi, in quanto che la miseria non si rassegna di certo volentieri al danno.

Così si presentava all'Ufficio Centrale del Senato il progetto attuale approvato dalla Camera Elettiva, ma, come diceva testè, il nostro Ufficio ha creduto di approfondire ancora più queste ricerche e queste investigazioni; epperò si rivolse al Signor Ministro delle Finanze per avere alcuni schiarimenti.

Quali furono le risposte del Ministro delle Finanze? Io non voglio dilungarmi leggendo le risposte che ci vennero da esso fatte; riassumerò le ragioni per le quali l'onorevole Ministro venne a conchiudere essere impossibilitato a fornire all'Ufficio Centrale gli schiarimenti e gli elementi che gli si domandavano; osservava il Ministro che qui avevamo dinanzi varie categorie di pensionati i quali avevano liquidato la loro pensione nel corso del tempo, e l'avevano liquidata in modi, forme e condizioni diverse; che la più parte risaliva all'epoca anteriore alla costituzione della Corte dei Conti, perchè allora veramente si ebbero i casi più numerosi di collocamento a riposo di autorità, e quindi il Ministro di Finanze osservava essere impossibile fornire questi dati, poichè i documenti relativi alla maggior parte delle liquidazioni non si troverebbero che negli archivi delle Amministrazioni napoletane già disciolte, la qual ricerca era piena di difficoltà; però il Ministro, preoccupandosi quanto noi e più dell'interesse finanziario, di cui è certamente geloso custode, indicava alcuni dati induttivi, i quali potrebbero pienamente tranquillare l'Ufficio Centrale.

Egli rifletteva che tre elementi si vuole che concorrono perchè si possa aspirare al condono del biennio; il primo cioè la sopravvivenza dei pensionati infino al 1 luglio 1869, saviamente insinuato dal signor Ministro appunto per restringere e limitare il diritto di essi pensionati; ed è chiaro che con questa limitazione di

tempo, già si vede che il numero è grandemente assottigliato dalla falce della morte: un secondo dato, un secondo requisito perchè abbia effetto la pensione, è il collocamento a riposo.

È noto, o Signori, che i casi di collocamento a riposo per autorità non sono poi tali e tanti da escludere moltissimi casi in cui si ebbero volontarie dimande di collocamento a riposo; finalmente si vuole che, scorso il biennio, si sia verificata la promozione che dia luogo all'aumento dello stipendio.

È chiaro che valendosi il concorso di queste tre condizioni, ne veniva di conseguenza la limitazione del numero dei pensionati, e così pare a me che i dubbi potrebbero essere dileguati, ed il Senato potrebbe con tranquilla coscienza dare il suffragio a questa legge.

E qui voglio fare un'altra osservazione, della quale tenne gran conto la maggioranza dell'Ufficio Centrale, ed è questa.

Noi abbiamo considerato che quando una legge di questa natura, che veramente riguardata come un provvedimento riparatore, ottiene senza ostacolo il suffragio e l'approvazione della Camera Elettiva, e quando il Ministro delle Finanze, non prologo certamente del danaro pubblico, si è fatto iniziatore di questa legge, e la reca innanzi al Senato appoggiandola, non potrebbe, non dovrebbe il Senato rimanere in forse nel darvi favorevole il suo suffragio.

Signori, io non voglio porre fine alle mie parole senza richiamarvi seriamente ad una considerazione di ordine puramente politico.

Non intendo punto di rifare qui la storia del passato; però voi intendete benissimo che vi sono delle necessità dolorose, fatali, le quali s'impongono ad ogni Governo per il fatto delle rivoluzioni politiche.

Ebbene, dopo il volgere di un decennio, io credo che sia giunto il momento della pacificazione non solo, ma di quelle tali riparazioni le quali raccomandate dalla giustizia non sono tali da aggravare di troppo il pubblico erario.

Signori, io non tratterò più a lungo il Senato, e voglio sperare che le stesse considerazioni che determinano ora la maggioranza del vostro Ufficio Centrale a dare il suo voto a questo progetto di Legge, determineranno pur voi a farlo.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Io non avrei voluto prendere la parola in questa discussione, giacchè è malgrado mio che mi oppongo che si faccia una facilitazione agli impiegati civili napoletani, i quali domandano dal Parlamento non un atto di giustizia, ma un favore. Io però non posso più tacere, d'acchè il nostro Relatore dell'Ufficio Centrale ha asserito che tutto l'Ufficio era convenuto nella massima, che avendo accettato il Parlamento la domanda del condono del biennio ai militari, or sono cinque o sei anni fa, trovasse giusto che

ora si dovesse concedere lo stesso condono agli impiegati civili.

Avendo io avuto l'onore di far parte dell'Ufficio del Senato, allorchè si trattò dello stesso condono per i militari, nella discussione che si fece in seno all'Ufficio Centrale, venne appunto in campo la difficoltà, che accordando ai militari il condono, si avrebbe dovuto accordarlo anche agli impiegati civili in massima; e fu ritenuto allora, come si può scorgere dalla Relazione dell'onorevole Senatore Galvagno, che pure fu citata e letta nell'attuale Ufficio Centrale, che gli impiegati militari non si trovavano nelle stesse condizioni degli impiegati civili, giacchè per i primi militavano le disposizioni a loro favore contenute nella capitolazione di Gaeta.

Oltre ciò il Ministro della Guerra di allora dichiarò che già diverse pensioni erano state liquidate ai militari che venivano dall'esercito napoletano, senza tener conto dell'obbligo del biennio.

Allora l'Ufficio Centrale, facendosi carico tanto dei patti della capitolazione di Gaeta, quanto delle facilitazioni già accordate ad altri molti, e vedendo che la somma che si veniva a pagare per quest'aumento di pensioni non era grave, annullò a che si fosse accordato questo condono.

Però fece la riserva, che non si doveva intendere che ciò desse il diritto agli impiegati civili, per cui il Relatore dell'Ufficio Centrale mi permetterà di non essere del suo parere e di ricordargli che nella discussione del nostro Ufficio Centrale io sottoposi ai miei colleghi queste medesime osservazioni.

Qui si tratta non di un diritto, ma di un favore che si accorderebbe a molti, che forse lo meritano; ma essi sono stati 10 anni senza parlarne, noi non abbiamo mai avuto occasione di occuparci di loro, ed ora che le Finanze dello Stato sono in condizioni così poco ridenti, io non so se ognuno che senta il proprio dovere, possa facilmente accogliere questa legge.

Io del resto fo queste osservazioni nel solo intento che il Senato, deliberando sulla presente legge, possa essere edotto di tutti i fatti, mentre mi rimetto alla sua saviezza.

Farò per ultimo osservare che neppure la minoranza vorrebbe escludere del tutto questi impiegati civili dall'ottenere questo condono qualora si presentassero in piccolo numero, e perciò il mio collega l'onorevole Senatore Lauzi ha proposto la sospensione del voto per prendere migliori informazioni sul numero dei petenti e non il rigetto della legge, alla quale proposta anch'io mi associo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. L'onorevole nostro collega e Relatore dell'Ufficio Centrale Senatore Vacca, che parlò peranzì, si fondò molto sulla risposta del Ministro delle Finanze. Io credeva di avere già chiaramente esposto in che cosa consisteva questa risposta tanto per la Ca-

mera dei Deputati, quanto per noi; *io non ho dati, e ci vorrebbe troppo tempo per cercarli*: questa è la sostanza della sua risposta. Però disse di più a noi: la Commissione della Camera dei Deputati ha fatto un certo calcolo, e si potrebbe stare a quello. Ora egualmente credo di aver abbastanza dichiarato in che cosa consista questo calcolo; come fosse un calcolo che deduceva l'importanza dell'onere non dal numero presunto degli impiegati che dovevano godere del vantaggio della legge, ma dal numero conosciuto dei petenti.

Il Senato sa che a lui furono presentate delle istanze di alcuni Capitoli di Cattedrali, di alcune Fabbricerie del regno. Ora, se noi dicessimo al signor Ministro delle Finanze; lasciate andare, non sono che tre Capitoli, non sono che quattro Fabbricerie! egli risponderebbe; ma vi sono forse, anzi senza forse, più centinaia di Capitoli e di Fabbricerie, e non vorrebbe dedurre l'importanza della cosa dal numero di quelli che presentarono petizioni. Infatti tutti sanno che in questo genere di cose che abbraccia una grande quantità di persone poste in eguale condizione, si lascia che una, due o tre presentino le loro istanze affinché dietro il risultamento di queste, si abbia una regola la quale si debba applicare poi a tutte. Si fa così anche per le cause: anche nel caso per esempio, che ho accennato, delle Fabbricerie; non tutte hanno fatto causa: alcune hanno detto: la tal Fabbriceria ha fatto causa, vedremo ciò che deciderà il tribunale: intanto risparmieremo le spese.

Non regge dunque, mi perdoni l'onorevole Senatore Vacca, non regge il pensiero di dare autorità ad un calcolo simile.

Ora il Ministro delle Finanze che prese una scappatoia, mi perdoni la parola; non sapendo fornire i dati, dicendo: potete fare quel certo calcolo, aveva accennato qualche altra cosa che fedelmente ha riferito il Senatore Vacca. Egli diceva: se si trattasse delle pensioni accordate dopo la istituzione della Corte dei Conti, allora non sarebbe difficile a trovare il numero dei pensionati cui si dovrebbe applicare la legge; ma se anteriormente, non si sa dove trovar le carte.

Ora come si tratta di cose fatte dopo che il Governo nazionale era insediato a Napoli, sotto nome di Corte dei Conti, e sotto qualunque altro, un ufficio deve avere deliberato su queste singole pensioni, e le carte di un ufficio, quantunque materialmente sciolte, credo che non saranno state abbruciate, o gettate al vento, ma si conserveranno in qualche altro ufficio.

Che sia un poco faticosa la ricerca, l'ammetto, ma che se ne debba fare a meno non l'ammetto.

Consentendo con me pienamente il Senatore Imperiali, non posso ammettere questa ipotesi.

Io credo poi che se si facesse un invito dalle singole tesorerie ai pensionati, per conoscere dai singoli pensionati che credono dover approfittare di questo condono del biennio, si potrebbe conoscere il numero loro.

Io ho già detto: non respingo la legge e ne accetto il principio, e sarò il primo a dare il voto favorevole; ma io dirò che nelle condizioni in cui si trova l'erario, non credo assolutamente che il Senato possa dare un voto favorevole ad un nuovo onere continuativo per anni ed anni senza sapere di che somma si tratti.

Io spero che il signor Ministro, che ancora su ciò non ha parlato, vorrà, per quel vivo interesse che porta alle finanze dello Stato, parlare nel senso della minoranza, anziché in quello della maggioranza.

Senatore **Vacca, Relatore.** Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Vacca, Relatore.** Io ho chiesta la parola in primo luogo per rispondere alle affermazioni di uno dei due membri della minoranza, l'onorevole Senatore Imperiali, il quale ha creduto di rettificare un'osservazione del Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io invece ho coscienza di avere fedelmente interpretato la discussione dell'Ufficio Centrale: mi appello alla testimonianza dei miei colleghi.

Ma poichè ho la parola, sento ancora il dovere di rispondere al rincalzo delle obiezioni che testè faceva uno dei membri della minoranza. Egli diceva: vorrete voi dunque contentarvi di una estimazione così vaga, non sorretta da dati di fatto, che si riduce solo a tener calcolo delle petizioni sporte e di un calcolo divinatorio, di un calcolo che potrebbe per avventura riuscire fallace? E non vorrete invece insistere ancora perchè si rinnovino le investigazioni, e si venga a chiarimenti più esatti, per determinare l'entità dell'onere che risulterebbe all'erario pubblico?

Quanto a me, interprete del voto della maggioranza, mantengo la mia proposizione cioè: che noi, accettando il calcolo di approssimazione, confortato pure da quelle limitazioni che sorgono, con alcune delle cose su cui ci richiamava l'onorevole Ministro, possiamo con tranquilla coscienza escludere assolutamente l'ipotesi e il dubbio che il numero di pensionati i quali potrebbero per avventura invocare il beneficio in discorso possa salire a quella tal cifra di 4 mila, che un po' alla leggera, pare a noi, il Relatore altra volta del progetto di legge relativo ai militari adombrava, ma poi richiesto dall'Ufficio Centrale di dirne il perchè, non seppe dirlo.

Noi dunque la limitazione la troviamo precisamente nella risposta che ci ha fornito l'onorevole Ministro:

Sopravvivenza, come io diceva *poè anzi*, sino al 1 luglio 1869, lo che già riduce di molto il numero dei pensionati aventi diritto al condono del biennio; Collocamento a riposo dato di autorità;

Conseguimento di una promozione entro il biennio, per aver diritto al beneficio del condono.

Ma l'onorevole Senatore Lauzi affacciava anche un dubbio il quale io convingo che potrebbe turbare alquanto l'animo dei Senatori. Egli diceva: se verrete a riconoscere il diritto al condono del biennio negli im-

piegati civili dell'ex-Regno di Napoli, voi sarete tratti dalla stessa considerazione di uguaglianza e di giustizia a riconoscerlo domani per gli impiegati civili del Lombardo-Veneto, ed egli qui citava il precedente dei provvedimenti amministrativi del Veneto per i quali, se non vi è il biennio come pel Napoletano, vuoi si però il termine di un anno di godimento dell'ultimo stipendio.

E qui mi sia permesso di invocare a mia volta un'altra testimonianza, quella cioè dell'onorevole Senatore Cavalli membro anch'egli dell'Ufficio Centrale e della maggioranza, il quale, quando quest'osservazione fu fatta, ricordava opportunamente che nel Veneto vigeva veramente questa disposizione amministrativa, ma che poscia l'Austria dopo il 1859 l'abolì.

Io credo che anche da questo lato noi potremo essere rassicurati, ed anzi avremo un argomento di più per venire all'approvazione della legge.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io non vorrei aver detto innocentemente una cosa che non fosse mia intenzione di dire, quindi desidero rettificare le mie parole. Io ho parlato delle leggi austriache, e l'onorevole Senatore Cavalli ha ammesso che le leggi austriache non calcolavano l'ultimo stipendio dell'impiegato o funzionario, se non era goduto da almeno un anno; ma che dopo il 1859 l'Austria abbia abrogata questa disposizione di legge nel Veneto; io (che da quell'anno non ho avuto più il dispiacere di sapere cosa faceva l'Austria), non ho difficoltà di ammetterlo, dacchè lo asserisce l'onorevole Senatore Cavalli, che ebbe la disgrazia di continuare in quella convivenza, ma io dirò che ciò non toglie all'argomento, lo restringe; vuol dire che non sarà il caso di parificazione nei Veneti, ma sarebbe per molti impiegati della Lombardia che furono giubilati secondo la legge austriaca.

Per tutte queste ragioni, per non tediare di più il Senato, insisto sul mio ordine del giorno.

Presidente. Siccome qui si fa una proposta sospensiva, leggerò il progetto di legge prima di mettere questa proposta ai voti.

« Art. 1. Agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie, che dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, per i quali la pensione di ritiro venne regolata secondo il Decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa dal biennio del soldo, richiesto dall'art. 9 del Decreto medesimo.

« Art. 2. La presente legge avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1869. »

Ora i Senatori Lauzi ed Imperiali fanno una proposta sospensiva...

Senatore **Lauzi**. La prego di leggere...

Presidente... mi permetta, propongono la sospensione con quest'ordine del giorno:

« Il Senato, invitando il Governo del Re a procurare i dati approssimativi per conoscere l'ammontare della

spesa, sospende la discussione del presente progetto di legge, e passa all'ordine del giorno. »

Ora che ho dato conoscenza della proposta sospensiva, accordo la parola al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Capirà benissimo il Senato che io, il quale ho per ufficio di ridurre le spese, mi troverei forse più in carattere parlando contro che non in favore di questo progetto di legge; e per fermo se la cosa non fosse pregiudicata, io m'inscriverei contro il principio contenuto nella legge stessa, imperocchè quando si tratta di andare dietro a pensioni liquidate e pagate da molto tempo, convengo con la minoranza dell'Ufficio che le condizioni finanziarie del Regno non sono tali da permettere che si entri in questa via delle larghezze, di aumenti a pensioni già liquidate a termini di leggi anteriori; ma vi è la questione del trattamento che fu fatto ai militari in quelle stesse Province, nelle stesse condizioni, il quale ha risvegliato delle vive lagnanze portate sopra un principio assai legittimo, quale è quello della parità e della giustizia del trattamento.

Quindi è che furono sempre insistentissime le sollecitazioni intorno al condono del biennio per gli impiegati civili in conformità di quello che si accordò ai militari, e lo furono talmente, che tanto io quanto i miei predecessori siamo venuti proponendo questo progetto di legge.

Esso già fu approvato in Senato altra volta, credo anzi che già sia stato approvato tre volte.

Senatore **Vacca, Relatore**. No, fu approvato due volte sole.

Ministro delle Finanze. Sì, ha ragione l'onorevole Senatore Vacca, fu approvato due sole volte.

Esso fu presentato dal mio predecessore, e l'altro ramo del Parlamento tornò testè nuovamente ad approvarlo, e io quindi l'ho portato davanti al Senato, partendo da quel principio di parità di trattamento che il Senato senza alcun dubbio consente, e in considerazione degli impegni che più volte ebbe a prendere il potere esecutivo sopra questo argomento, sicchè non poteva fare altrimenti.

Non avvi dubbio che obiezioni non mancano e sono serie quelle degli onorevoli Senatori Lauzi e Imperiali i quali, fra le altre cose, ci dicono: ma sapete voi quale sia l'onere a cui la finanza si espone con questo progetto di legge?

Ad un onere di 15 mila lire, si soggiunge, facendo il conto sopra 30 impiegati; — ma veramente questo numero non si sa, questo è una incognita. Sta però in fatti che si hanno delle ragioni per credere che questo numero d'impiegati non possa essere molto grande, nè possa questa legge ricevere numerose applicazioni; imperocchè occorre e si richiede che si verificino più condizioni insieme riunite, come si è testè accennato dall'onorevole Relatore. Occorre che il pensionato sia stato messo a riposo d'autorità, occorre che vi sia quella circostanza per cui lo stipendio non sia stato

fruito nel biennio, e per tutto ciò io credo veramente che il numero degli impiegati, di cui si tratta, si circo-scriverà molto.

Per parte nostra fummo guidati dalle ragioni fin qui accennate a presentare questo progetto di legge. Spero che il Senato lo approverà in senso favorevole perchè esso tiene sempre molto conto dei principii che si fon-dano sulla giustizia.

Se poi il Senato crede di entrare in altra via ed approvare le riflessioni fatte dall'onorevole Lauzi cioè che non si possa deliberare sopra questo progetto di legge fino a che non sia nota la entità degli oneri che de-vono venirne alla finanza; io devo allora osservare che effettivamente per via degli uffici sarebbe un poco dif-ficile venirne a capo, in quanto che dai raggugli che si hanno all'Amministrazione centrale risulterebbe che per le collocazioni a riposo che furono fatte anterior-mente all'istituzione della Corte dei Conti, bisognerebbe andar cercando presso le varie amministrazioni le carte, e sarebbe opera abbastanza lunga.

In tal caso però si potrebbe forse pensare a rivol-gere un invito a coloro che si trovano in queste con-dizioni, perchè vogliano dichiararlo, notando che sa-rebbe proposto il condono al Parlamento soltanto per coloro che avessero fatta la dichiarazione nel tempo che fosse determinato.

Quanto a noi, che abbiamo proposto la legge, cre-diamo che essa possa essere approvata come è; ma se il Senato stimasse di entrare nell'ordine delle idee emesse e dividesse gli scrupoli manifestati a questo riguardo, io come Ministro delle Finanze non potrei non approvare che non si voglia prendere una deliberazione se non se ne conosce l'onere che è per derivarne alle finanze. Noi quindi ce ne rimettiamo alla saviezza del Senato.

Ho detto queste parole per far vedere che quanto al metodo di esecuzione, desidererei che l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Lauzi, quando fosse accet-tato, s'interpretasse nel senso di lasciare molta lati-tudine all'amministrazione.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Dalle parole dette dall'o-norevole signor Ministro delle Finanze, che certamente per suo ufficio va molto cauto nell'ammettere nuove spese, si vede che il Ministero fu mosso da un senti-mento di giustizia se presentava questo progetto di legge.

Ora, quale è lo scopo dell'ordine del giorno che viene proposto?

Quello di vedere prima il numero di coloro che sa-ranno ammessi a godere di questa pensione.

Ma, Signori, questo non cambia la sostanza della cosa. Qui si tratta di giustizia: il numero, grande o pic-ciolo, non ci ha che fare: questa giustizia si è fatta per militari, e mi pare che si possa fare anche per gli im-piegati civili, senza aspettare a conoscerne il numero per dire: forse faremo giustizia e forse no.

Io non credo che ciò sia della dignità nè del Go-verno, nè del Senato.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola onde rispondere su quest'ultimo argomento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ringrazio l'onorevole signor Mini-stro. Non vi è dubbio che si potrà benissimo, con il mezzo che io aveva suggerito, e che sarà meglio for-mulato dall'iniziativa ministeriale, ottenere di cono-scere questo numero di impiegati.

Ora debbo risconferare due parole all'onorevole Se-natore **Di Castagnetto**:

Egli dice: il numero non fa nulla.

Domando perdono; ove si tratta di giustizia, non è il numero che decide, ciò che è giusto si fa per uno, e bisogna farlo per mille; ma quando si tratta di un favore, (e questo non è chiesto che come un favore, tant'è che gli si dà la decorrenza non retroattivamente dal giorno in cui corse la pensione, ma dal giorno presunto dell'approvazione della legge) bisogna vedere se il favore, per la sua estensione, non sia troppo grave a chi lo accorda.

Presidente. Dunque rileggo l'ordine del giorno.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'ordine del giorno, abbia la com-piacenza di sorgere.

(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno è ap-provato, e la discussione del progetto di legge è so-spesa.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Ora si continua la discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari. Siamo all'Allegato N. *Legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile.*

È aperta la discussione generale.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Beretta ha la parola.

Senatore **Beretta**. Penetrato io delle medesime consi-derazioni dalle quali venne mossa la Commissione di Finanze per accordare l'approvazione a questo pro-getto complessivo di provvedimenti finanziari, cioè l'ur-genza della situazione politica e la necessità delle fi-nanze dello Stato, certo io non farò opposizione a questo progetto, sebbene, qualora fosse stato possibile l'esaminarne con calma e pacatezza i singoli provve-dimenti, si sarebbero forse potuti introdurre parecchi emendamenti, i quali vale-sero meglio a giovare alla finanza, ed a meno pesare sui contribuenti.

Ma siccome alcune considerazioni vennero da parec-chi Senatori fatte su diversi argomenti, non posso tra-lasciare di farne io pure alcune a proposito della ric-chezza mobile.

Ogni qualvolta quest'imposta fu messa in discus-sione nel Senato, io non ho mancato di propugnare l'idea che si dovesse commisurare la tassa di ricchezza

mobile in modo che colpisse solamente la ricchezza, e non pesasse sulla povertà; ed ebbi il compiacimento di vedere che infatti venne abolita la tassa fissa minima di lire 2, ed elevato il *minimum* imponibile a lire 400, mentre prima era di lire 250; ma, secondo me, questo limite non è ancora quello che effettivamente separi la ricchezza dalla povertà.

Io ritengo, come ho sempre sostenuto, che non è possibile considerare come un eccesso sopra i bisogni della vita un reddito al disotto di lire mille effettive. Ora, mille lire effettive corrisponderebbero a lire 625 di reddito imponibile, e noi invece abbiamo il limite tuttora fissato a sole lire 400.

Per conseguenza io pregherei il signor Ministro delle Finanze, giacchè credo che questa legge abbia ad essere fra poco tempo nuovamente ritorsa, a tener conto delle cose da me dette, e delle necessità da me esposte, perchè l'elevamento del *minimum* non produrrà gli effetti che si temono, ma produrrà invece una diminuzione degli arretrati d'imposta, in quanto che se si prenderanno in esame gli arretrati stessi, si vedrà che riflettono una quantità di piccole quote, relative appunto a persone che sono incapaci a pagare, avendo un reddito certamente inferiore al *minimum* da me proposto. L'elevamento poi del *minimum* produrrà anche il beneficio della più facile riscossione col diminuire il numero delle partite inesigibili; e se noi renderemo più agevole la riscossione, più facilmente troveremo gli esattori a termini della legge che era stata adottata dal Senato e che ora venne sospesa; legge che sarebbe stata anche accolta dalla Camera dei Deputati, se il signor Ministro avesse fatto buon viso all'emendamento che allora ebbi l'onore di proporre in quest'Aula, e che ora sembra disposto ad accogliere, emendamento al quale si adattavano tutti i Senatori delle province meridionali e di buona parte delle antiche province.

L'altra osservazione che io vorrei fare riguarda i centesimi addizionali. Io m'accordo pienamente col Ministro delle Finanze che convenga che i centesimi addizionali sieno incamerati dallo Stato.

Quest'imposta resta più equitativa e più giustamente distribuita tra tutti i cespiti della ricchezza mobile, e vengono oltre ciò tolte di mezzo molte difficoltà che sorgevano fra i Comuni e le Province nel riparto dell'imposta medesima; ma se in massima io ritengo questo incameramento vantaggioso allo Stato ed equo per i contribuenti, non credo che egualmente sia saggio consiglio il disinteressare affatto i Comuni e le Province dall'esame dei ruoli, non accordando loro quota veruna sulla imposta medesima.

Quindi io sottoporrei alle considerazioni del sig. Ministro se non fosse il caso, quando questa legge dovrà, come diceva, rimaneggiarsi per lo equiparamento delle risorse dei Comuni e delle Province, di volere accordare ai Comuni ed alle Province stesse due decimi dell'imposta della ricchezza mobile, limitando ad un solo

decimo la parte che venne accordata sui fabbricati. In questo modo le Commissioni Comunali e Provinciali avrebbero il loro interesse a fare che i ruoli venissero eseguiti regolarmente e colpissero tutti nello stesso modo i redituarii a qualunque genere di reddito appartenessero le denunce da essi fatte. Io intendo però che questi due decimi fossero accordati soltanto sulla imposta di ricchezza mobile colpita per denuncia, esclusa e sempre riservata allo Stato tutta la intera imposta per quanto riguarda la ritenuta.

Queste considerazioni ho creduto di sottoporre alla saviezza del signor Ministro e mi astengo dal proporre emendamento qualsiasi, associandomi, come dissi, alla proposta della Commissione di Finanze per l'accettazione del complessivo progetto di legge.

Giacchè però ho la parola e per non domandarla sopra articoli speciali, vorrei pregare il signor Ministro delle Finanze a darmi uno schiarimento relativamente all'art. 2.

Dicesi in quest'articolo che le Commissioni comunali e consorziali avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e ciò tanto *nel caso di reclamo per parte dei contribuenti*, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

Desidererei quindi sapere se, accordando questa facoltà limitatamente, s'intende che sia esclusa l'altra facoltà che reputo di piena giustizia, quella cioè di diminuire la quota d'imposta che venisse ingiunta dall'agente contro la determinazione del quale fosse sporto reclamo dal contribuente, perchè parmi che, se le Commissioni devono avere il diritto di aumentare l'imposta che viene applicata dall'agente, devono avere anche quello di diminuirla in seguito al reclamo delle parti.

Senatore De-Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De-Gori. All'art. 9 del presente Allegato si legge una disposizione da avere forza di legge per la quale il proprietario è chiamato ad anticipare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal colono, ossia il socio capitalista è chiamato ad anticipare l'imposta per il socio industriale.

In poche parole, la conseguenza di questa disposizione si è quella di costituire i 4 milioni e tanti di proprietari come altrettanti esattori del fisco a non riscosso per riscosso, all'effetto dell'imposta per la ricchezza mobile dovuta dai loro coloni.

Io non intendo sollevare una questione teorica sulla giustizia della disposizione che obbliga un socio ad anticipare l'imposta dovuta dall'altro socio: non credo il Senato molto disposto oggi a discutere teorie, e molto meno lo sono io. Ma vengo al fatto.

Nella legge per la percezione delle imposte dirette, quale fu dal Senato votata, e quale è rimasta arrenata nell'altro ramo del Parlamento, era fondamento della

legge stessa il sistema, quale io credo il Ministro delle Finanze voglia mantenere; vale a dire che la base del sistema dell'esazione, sia quella che gli esattori abbiano a rispondere del non riscosso per riscosso.

In qual modo la legge dà agli esattori erariali quest'obbligo? Dando loro in pari tempo tutta la facoltà di esercitare questo diritto, vale a dire col privilegio dell'esecuzione fiscale.

Ora, i proprietari che a questo effetto divengono esattori, qual mezzo avranno essi mai per poter esigere il rimborso di quel tributo che la legge li obbliga ad anticipare? Nè si dica che il proprietario ottiene il rimborso nell'atto del pagamento, in quanto che ha nelle sue mani la materia che forma soggetto del tributo, perchè qui il caso è precisamente inverso. Non è il proprietario che ha nelle sue mani le derrate del colono; è il colono che ha nelle proprie mani le derrate del proprietario; nè la legge certamente può inaugurare l'uso che ogni proprietario vada armato di *revolver* contro il proprio colono per istrappargli di mano quella parte che deve pagare come contributo della ricchezza mobile.

In conseguenza, ove la legge stessa non contenesse una disposizione relativa ai modi ed ai mezzi per i quali il proprietario può divenire sostituito allo Stato, come creditore del tributo diretto delle ricchezze mobile, ed esigere il rimborso di questo tributo con quei modi, con quei mezzi, con quelle forme che lo Stato creditore esercita contro i contribuenti morosi, è evidente che non si tratterebbe più di un'anticipazione con reversibilità e con sicurezza di rimborso, ma si tratterebbe di un pagamento fatto a tutto rischio e pericolo di chi lo anticipa, ed a favore di chi lo deve.

Io ritengo che l'onorevole Ministro delle Finanze, o nel regolamento ossivvero nella legge per la percezione delle imposte, vorrà introdurre una disposizione per la quale sia fatta al proprietario che anticipa, la stessa posizione che ha lo Stato creditore, verso il contribuente per il pagamento del tributo. Altrimenti, lo ripeto, non si tratterebbe più di un'anticipazione, ma di un prestito fatto totalmente a rischio e pericolo di chi lo facesse, senza altra garanzia che quelle generali del diritto comune inerenti ai creditori verso i loro debitori.

Io spero che l'onorevole Ministro delle Finanze vorrà farmi l'onore di dire, e dove, e quando e come vorrà far sicuro il creditore.

Lo ripeto, io non ho inteso di sollevare una questione di teoria; essa mi avrebbe spinto in un campo troppo esteso, in quanto che una volta applicato questo principio, esso può essere molto contagioso, qualora fosse esteso a tutti coloro i quali, o hanno soci in qualsiasi impresa, o pagano salari a qualunqueiasi lavoro.

Sono convinto cioè che se venisse introdotto nella nostra legislazione questo principio, che i grandi manifatturieri, che i grandi industriali dovessero accol-

larsi le imposte dirette che devono pagare i propri operai, ne potrebbe derivare non lieve sconvolgimento nel sistema economico del paese.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Beretta ha fatte alcune considerazioni, sulle quali mi pare necessario dire qualche parola. Una è relativa al *minimum* del reddito imponibile. L'onorevole Senatore è d'avviso che convenga, nell'interesse della tassa stessa elevare questo *minimum*, e raccomanda l'argomento agli studi dell'amministrazione.

Io devo convenire con lui che non appena le condizioni delle finanze da un lato e dell'amministrazione dall'altro il concedano, si debba venire nella via che egli addita; imperocchè è fuori di dubbio che la tassa si fa infinitamente più semplice allorquando si elevi per poco questo *minimum* del reddito imponibile, perchè il numero dei contribuenti scema grandemente non appena questo *minimum* si elevi, come ne abbiamo avuto anche noi l'esempio quando abbiamo mutata l'antica condizione di cose secondo la quale il *minimum* del reddito imponibile era di 400 lire. Ma l'onorevole Senatore Beretta converrà con me che, appunto perchè appena si alza un tantino questo limite, molti sono coloro i quali o sono o si fanno abbastanza piccini per non urtare col capo contro di esso la quantità dei redditi che vengono a sfuggire la tassa è abbastanza considerevole.

Tutti quelli che hanno studiato un poco l'andamento del reddito imponibile in Inghilterra, hanno veduto gli effetti singolari di codesto rialzamento del *minimum* del reddito imponibile. Quindi è che per parte mia io prendo impegno di tener d'occhio la quistione, ma se dovessi fin d'ora pronunciarmi per l'opportunità di innalzare il minimo, per verità non lo potrei ancora fare.

Io non ho alcun dubbio che quando l'amministrazione sia abbastanza bene organizzata da aver sicurezza che nessun reddito sfugga all'imposta, non vi sarebbe tanto male ad elevare il minimo, ma finora il nostro metodo di investigazione dei redditi non è abbastanza perfetto, e se si elevasse il minimo in questa condizione di cose, sarebbe troppo grande il numero dei redditi che sfuggirebbero all'imposta.

L'onorevole Senatore Beretta consiglia poi che nelle ulteriori modificazioni di questa legge si pensi ad interessare i comuni e le province nel prodotto della tassa di ricchezza mobile; accordando loro, per esempio, 2/10 di compartecipazione nella tassa medesima.

Su questo argomento io devo confessare che se si seguisse il suo consiglio, temerei ne nascessero tutti quegli inconvenienti che si lamentavano sotto la legge precedente per la quistione delle dichiarazioni del domicilio del contribuente.

Uno dei vantaggi precipui dell'incameramento dei centesimi addizionali è certo questo: di poter fare l'ap-

plicazione della tassa al reddito indipendentemente dal domicilio del contribuente, di dispensare l'amministrazione da una serie di investigazioni non solo, ma anche da una serie di quistioni che si sollevano per cagione del domicilio, avvegnachè il reddito di ricchezza mobile non sempre nasce in un determinato comune, e frequentemente i cittadini hanno interessi in più di un Comune. Di qui sorgono spesso difficoltà gravissime nella determinazione, nella ripartizione del reddito di questi cittadini relativamente a ciascun Comune.

I cittadini poi vanno facilmente cercando i Comuni in cui le sovraimposte sono meno elevate, oppure cercano di favorire questo e quest'altro Comune, si introduce insomma nell'applicazione della tassa una questione che la complica. Ora io temerei grandemente che anche quando si proclamasse semplicemente che un decimo del prodotto della tassa è attribuito al Comune e alla Provincia, quantunque non ne sorgessero tutti gli inconvenienti che si lamentavano prima, perchè prima si andava davvero cercando il Comune o la Provincia in cui le gravezze fossero minori, tuttavia si rinnovellerebbero quasi tutti per le questioni che farebbero i Comuni stessi per le attribuzioni piuttosto all'uno che all'altro di un reddito. Ed infatti anche nell'attuale condizione di cose, siccome il limite di sovraimponibilità di 20 centesimi che vi era a favore dei Comuni e delle Province era quasi dappertutto raggiunto, anche adesso si può dire che si era in una condizione come quella che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Beretta, solamente che mentre oggi può il Comune prendere 20 centesimi di imposta addizionali e 20 la Provincia, cioè 40 in totale, mi pare che consigliasse il Senatore Beretta di deliberare addirittura una partecipazione fissa di 10 centesimi per il Comune e 10 per la Provincia.

Io credo quindi che il Consiglio dato dall'onorevole Senatore Beretta sia da rigettarsi nell'interesse della semplicità dell'amministrazione della tassa.

Io però non disconosco che il sistema consigliato dall'onorevole Senatore Beretta avrebbe un vantaggio, quello cioè di agevolare le indagini del reddito, interessando i Comuni e le Province. Qual valore abbia questo cointeressamento nell'effettiva scoperta del reddito è appena di un decimo, è cosa che bisogna lasciare all'esperienza a decidere. Colla legge attuale noi entriamo in un sistema più logico, che è quello dell'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali. Vedremo in seguito come procederà l'effettuazione di questa legge, imperocchè se la determinazione dei redditi andasse meglio, od almeno non andasse peggio di quello che vada attualmente, allora sarebbe dimostrato che la determinazione del reddito si fa in condizioni sufficienti anche senza il cointeressamento dei Comuni e delle Province, ed in quel caso credo che anche l'onorevole Beretta si troverebbe d'accordo con me nel ri-

conoscere che l'amministrazione delle tasse è immensamente più semplice quando non vi sian di mezzo le questioni relative al domicilio del contribuente.

Quindi io chiederei all'onorevole Senatore, che sopra questo punto si aspettasse il risultato dell'esperienza e mi permettesse di non impegnarmi in istudi di questo genere senza prima vedere i risultati dell'esperienza intorno al metodo dell'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali.

L'onorevole De Gori mi ha fatto una questione che, se ho inteso bene, si può riassumere in questa maniera:

Il proprietario deve pagare l'imposta di ricchezza mobile per il colono, e quindi la dovrà pagare con le forme rigorose che per le imposte dirette sono prescritte dalle leggi, o che lo saranno colla nuova legge sulla riscossione delle imposte. Ora il proprietario con quali mezzi farà valere il suo diritto di rivalsa verso il colono?

A questa quistione rispondo che il proprietario si rivarrà nè più nè meno che come un creditore qualunque rispetto al suo debitore.

L'onorevole Senatore De Gori teme che si trovi la condizione di questo creditore meno buona.

Non ho ben inteso se egli abbia fatto qualche proposta perchè a tale riguardo si adottasse qualche provvedimento; mi è sembrato che egli temesse che la condizione del creditore si trovasse men buona, e desiderasse che gli fosse data una qualche posizione privilegiata rispetto al suo debitore considerandolo come una specie di esattore rispetto al colono.

La Camera Elettiva, in cui la questione del pagamento della tassa del colono fatta dal proprietario diede luogo a questioni vivissime, ha realmente inteso di fare cosa favorevole al colono, quantunque non si negasse che si venivano con ciò ad aggravare alquanto le condizioni del proprietario.

La Camera elettiva ha considerato che la tassa del colono, al 5 per cento dell'imposta prediale governativa che colpisce il fondo, in realtà è una tassa assai minore di quel che sarebbe se si applicasse la misura ordinaria. Se si fa un calcolo, anche ritenendo che la imposta fondiaria prediale sia del 12 e mezzo per cento, il che non credo che in media sia in Italia, si trova pur tuttavia che l'imposta del colono è in realtà tenuissima.

Ridotta poi entro limiti così ristretti la misura dell'imposta, è sembrato che l'obbligo dell'anticipazione non costituisse più per il proprietario un onere soverchiamente grave.

Al sistema di tale anticipazione poi si venne dopo avere esaminata la quistione in tutti i suoi aspetti, e anche, se si vuole, nell'aspetto non solo economico rispetto al colono, che veramente è un contribuente come un altro e deve pagare l'imposta, ma anche nell'aspetto politico. La Camera elettiva ha creduto inoltre che la tassa di ricchezza mobile sui redditi dei coloni

riuscirebbe assestata in condizioni molto più propizie quando fosse il proprietario quello che rifacesse l'anticipazione per il colono, imperocchè s'intende troppo in questo recinto, e l'onorevole De Gori mi potrebbe essere maestro, la difficoltà che hanno i coloni a seguire l'applicazione di questa tassa, a capire queste dichiarazioni, questi accertamenti, e queste Commissioni, a stare al corrente di tutto il movimento che occorre per ottenere l'equa applicazione di tale imposta.

Quindi apparve la convenienza di trovar modo di dispensare la popolazione agricola da tutte queste formalità e di cercare un criterio che sia abbastanza ragionevole; tale fu ravvisata la tassa principale governativa, come base per determinare la tassa del colono. Si veniva così a fare una grandissima agevolezza alla tassa stessa; e si è pensato che i proprietari non avrebbero dissentito di sottoporsi all'obbligo loro imposto. So che questo è un onere: non bisogna disconoscere che questa legge fa assegnamento sopra il concorso dei proprietari. Ma si è fatto assegnamento che essi non si sarebbero rifiutati a questo che semplifica in un modo grandissimo questa tassa e ne toglie specialmente le difficoltà di applicazione presso quella parte di popolazione, dove erano troppo grandi.

Io convengo coll'onorevole Senatore De Gori che vuolsi andare a rilento sopra questa strada dell'addossare a taluno il carico del pagamento di una tassa accompagnata da tutti quei rigori che le leggi fiscali stabiliscono, lasciando costui rimpetto al debitore vero della tassa nella posizione d'un creditore qualunque rimpetto ad un suo debitore.

Di ciò convengo pienamente.

Io non so se le leggi, il codice, stabiliscano norme particolari sovra questo punto: all'occasione ne parlerebbero i giureconsulti che sono in quest'Aula. Ma se convengo che bisogna andare a rilento non credo che questo sistema sia senza precedenti. Ricorderò per esempio che in Lombardia il debitore pagava egli stesso la tassa, salvo a ritenerla sopra il creditore, ma era obbligato a pagare la tassa ed era sottoposto a tutte le formalità fiscali per il pagamento della medesima.

Io convengo che bisogna andare a rilento, e per parte mia non intenderei correre sopra questa strada; intorno a ciò non posso che tener conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Gori, ma per quello che riguarda l'applicazione dell'articolo 9 non dubito che l'onorevole Senatore, che grandemente s'interessa ad un'applicazione della tassa che non disturbi le classi agricole, io non dubito che quest'articolo incontrerà la sua approvazione.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. De' resto per ciò che riguarda la legge dell'esazione delle imposte siccome quella legge, per una modificazione già accettata, fosse anche la sola, dovrà ritornare in Senato, quando qualche altra modificazione occorresse introdurre pel caso di

cui ora si tratta, dal canto mio farò tesoro delle osservazioni che allora, od anche prima, piacesse all'onorevole Senatore di comunicarmi.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Io la cedo al Senatore Pallieri.

Presidente. Ma l'aveva chiesta prima il Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Il Senatore Pallieri parla in nome della Commissione?

Senatore Pallieri. Parlo in nome della Commissione.

Senatore De Gori. Allora parli pure.

Senatore Pallieri. L'onorevole Senatore Beretta, oltre alle osservazioni cui ha risposto il signor Ministro delle Finanze, fece anche la domanda: Se le Commissioni comunali o consorziali, delle quali parla l'ultimo capoverso dell'articolo 2, abbiano facoltà soltanto di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dagli agenti delle imposte, ovvero abbiano anche facoltà di diminuirli.

Le parole di quest'articolo mi sembrano così chiare e precise, da non lasciar luogo a dubbio veruno. Ed invero qui si conferisce bensì alle mentovate Commissioni il diritto di aumentare, ma non si fa cenno di diminuire; e però la straordinaria giurisdizione che con questa legge si attribuisce a quelle Commissioni, non si può certo estendere nè col Regolamento, nè con altro atto del Potere esecutivo ai casi in essa legge non contemplati.

Questo capoverso è desunto testualmente da un articolo che faceva parte del progetto di legge presentato dal Ministro Cambrey-Digny nel mese di aprile dell'anno passato all'altro ramo del Parlamento, per il riordinamento delle imposte dirette.

La disposizione di cui si tratta pare a me molto savia, e meritevole dell'approvazione del Senato. Non credo che vi sia motivo di dare alle Commissioni locali la facoltà di diminuire d'ufficio i redditi, come si propone di accordar loro la facoltà di aumentarli. Di fatto, per quanto riguarda le diminuzioni, vi è l'interesse personale di ciascun contribuente, che abbastanza lo spinge ad impugnare davanti le Commissioni l'operato dell'Agente delle imposte, sempre che questo lo abbia indubitamente gravato.

Ma, rispetto agli aumenti, bisogna considerare in che condizione si trovano le finanze di fronte ai contribuenti.

In tutti gli altri Stati dove sonvi imposte simili a quella di cui si ragiona, come in Inghilterra, e in quasi tutti i paesi della Germania, vi è sempre una autorità locale tassatrice, vi sono i rappresentanti della finanza che in ogni località procedono alle iscrizioni dei redditi tassabili.

Per lo contrario, da noi si trovano agenti delle imposte con distretti di 40 o 50 mila abitanti sparsi in 30 o 40 comuni; e come mai potranno questi po-

veri agenti conoscere tutti coloro dei quali sieno aumentati i redditi, o che abbiano acquistato un reddito nuovo? E come potrà avere le necessarie cognizioni l'unico agente che vi è in Napoli per 600,000 abitanti?

Gli agenti possono difficilmente procurarsi le volute informazioni, e mentre da un canto non mancano i ricorsi alla Commissione per parte dei contribuenti, sol che ravvisino alquanto eccessiva la tassazione fatta a loro carico, dall'altro rimane in condizione ben diversa la Finanza.

Or dunque questa disposizione ha per iscopo di ovviare ai gravi danni che derivano allo Stato quando i contribuenti, per non aver fatta conscienciosamente la denuncia, vengono ritenuti dall'agente come se avessero ancora il reddito primitivo, che invece si è grandemente aumentato.

Avverrà bene spesso che le Commissioni locali facciano uso della facoltà che si tratta di conceder loro: imperocchè in un Comune, dove taluno, per esempio, ha fatta debitamente la sua dichiarazione con denunciare tutti i suoi redditi, e dove un altro della stessa professione è pervenuto a defraudare la Finanza, non potrà a meno la Commissione locale, così per sentimento di giustizia, come per la responsabilità che assumerebbe in faccia ai conterranei, non potrà a meno, diceva, sull'istanza del primo, al quale il secondo si trova in grado di fare una sleale concorrenza, di perequare i redditi, e agevolmente vi riuscirà essa che, essendo sul luogo, conosce perfettamente i proventi e i guadagni dell'uno e dell'altro.

Tali sono le principali ragioni per cui opino che possa il Senato accettare la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo secondo del presente progetto di legge.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Ringrazio prima di tutto l'onorevole signor Ministro della dichiarazione e degli schiarimenti che volle dare alle osservazioni che ho avuto l'onore di fare.

Io ritengo che gli studi che sarà per fare dimostreranno che l'elevare il *minimum* farà bensì diminuire le cifre d'imposta sulla carta dei ruoli, ma non farà diminuire le entrate nella cassa dello Stato. In quanto alla evocazione dei centesimi addizionali ho detto che convengo che siano incamerati allo Stato, ma che pareva a me che si potesse fare una distinzione, e sopra alcuni speciali cespiti d'imposta di ricchezza mobile accordare una interessenza ai Comuni ed alle Province.

Convengo del resto col signor Ministro che, trattandosi di esperienza che egli ora sta per fare, si attenda di vederne i risultati per le ulteriori deliberazioni.

In quanto allo schiarimento che io richiesi sopra l'art. 2, non posso dichiararmi soddisfatto da ciò che ha risposto l'onorevole Senatore Pallieri a nome della Commissione.

A me pare impossibile che si ammetta che una Commissione, alla quale abbiasi a presentar reclami, non possa far altro che aumentare; ma dico io, allora a che cosa serve il diritto al reclamo?

Nessuno mai presenterà reclami, se saprà che, reclamando, non potrà ottenere che un aumento d'imposta.

Io comprendo benissimo che possano e debbano le Commissioni aumentare d'ufficio l'imposta portata dal ruolo presentato dall'agente di finanza, ma dovrebbero a parer mio poter fare in seguito a reclami anche una diminuzione alle imposte stesse.

Io ripeto che non comprendo il perchè siasi limitata questa facoltà, e quindi domanderei se il signor Ministro delle Finanze conviene esso pure in questa opinione, oppure voglia dirmi se non siavi nella legge, che ora non ricordo, altro articolo il quale accordi alla Commissione anche la facoltà di diminuire l'imposta applicata dall'agente delle tasse quando il contribuente reclami contro la medesima.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Sarebbe veramente la maggiore delle enormità che vi fosse un giudice il quale potesse pronunziare in favore soltanto dell'una delle parti interessate e non dell'altra. Ma nulla di simile si riscontra nell'articolo secondo di questo progetto di legge.

Le Commissioni sono anzi tutto tribunali amministrativi che pronunziano secondo ragione e giustizia sulle domande ed eccezioni che loro vengono proposte sia dai contribuenti, sia dagli agenti delle imposte. Tali sono le Commissioni di primo grado, ossia comunali o consorziali, delle quali ora si tratta, le Commissioni di appello, ossia provinciali, e la Commissione centrale; laonde nella precedente mia risposta all'onorevole Senatore Beretta ho detto che a queste Commissioni potevano reclamare i contribuenti per ottenere *diminuzione* del reddito loro ascritto dall'Agente delle imposte.

Soltanto, colla disposizione che ha dato luogo alle osservazioni dell'onorevole Senatore Beretta, si vorrebbe, oltre a siffatta giurisdizione, che non s'intende in guisa alcuna di menomare, conferire alle Commissioni locali, ossia alle Commissioni comunali o consorziali, la facoltà di aumentare d'ufficio, per motivi che ho avuto l'onore di esporre, i redditi dei contribuenti.

Dirò poi ancora che alla disposizione di cui è caso un'altra ne aveva aggiunta nel progetto di legge che ho poc'anzi citato, l'onorevole predecessore dell'attuale Ministro delle Finanze, ed era che alle Commissioni locali venisse rimesso l'elenco di tutti i contribuenti. Questa disposizione, che è necessaria per l'esecuzione dell'ultimo capoverso dell'articolo secondo, sarà senza dubbio adottata dal signor Ministro, ed anzi, se egli me lo permette, soggiungerò che, nel Regola-

mento che d'ordine suo si sta compilando pel caso che la presente legge sia ammessa anche dal Senato, venne inserita un'apposita prescrizione a tale intento.

Ma, ritornando all'onorevole Beretta, godo di vedere che vi sia solo stato per un momento un equivoco e che siamo in sostanza perfettamente d'accordo.

Senatore **Beretta**. Ma la legge dice altresì che sopra reclami la Commissione non può che aumentare; è questa la ragione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola,

Ministro delle Finanze. La legge precedente sulla ricchezza mobile dice, che quando l'agente delle tasse ed il contribuente non sono d'accordo, cioè quando il contribuente crede che dovrebbe essere tassato di meno, e reclama contro la proposta dell'agente delle tasse, giudica la Commissione, la quale secondo il regolamento, ha facoltà di diminuire la tassa a termini dell'articolo precedente.

Ma è avvenuto tante volte il caso di reclami rispetto ai quali non solo ha ragione l'agente, ma bisognerebbe che le Commissioni potessero accrescere il reddito al disopra di quello che l'agente ha proposto. E si è di più volte domandata una disposizione in questo senso.

Con quest'alinea si provvede al caso in cui le Commissioni vengano a riconoscere che effettivamente il reddito del contribuente non solo non è quel minimo che il contribuente vorrebbe fosse stabilito, ma è invece realmente superiore a ciò che l'agente ha proposto. Allora, come giudici, si trovano in certo modo fra l'esattore che dice mille ed il contribuente che dice: no Signori, il mio reddito non è che 800: ma risultando chiaro dai documenti che questo reddito è, per esempio, di L. 1200, l'alinea in discussione dà facoltà alla Commissione di fissare l'imposta sopra 1200 lire, quantunque non sia tanto richiesto dal Ministero Pubblico qui rappresentato dall'Agente delle tasse.

Altri casi ancora succedono, e fra questi voglio notare i seguenti:

L'agente delle tasse e il contribuente andarono di accordo, cioè a dire, la proposizione d'imposizione venne dal contribuente accettata.

Ora può accadere che la Commissione nel fare la sua modificazione (e tanto meglio poi quando ci sarà il regolamento, che l'onorevole Pallieri, colla consueta sua solerzia e zelo, mi fa la grande cortesia di studiare, mercé il quale regolamento, dico, l'esercizio delle sue funzioni sarà più specialmente stabilito), trovi documenti dai quali risulti che un dato contribuente che non reclama dinnanzi alla Commissione stessa, ha un reddito maggiore di quello che l'agente delle tasse pretendeva. Ebbene, l'alinea in questione produce una modificazione alla legge preesistente nel senso, che dà facoltà alla Commissione di accrescer la tassa d'ufficio, e perciò deve esser considerato come ampliamento delle facoltà che precedentemente spettavano alle Commissioni. Le facoltà precedenti erano quelle

solamente di poter diminuire il reddito, portandolo al disotto di quello che l'agente delle tasse proponeva, sopra il reclamo del contribuente.

L'articolo attuale allarga tali facoltà nel senso che queste Commissioni possano aumentare il reddito del contribuente al disopra della proposta dell'agente in caso di reclamo, e al di sopra del concerto preso fra l'agente e il contribuente nel caso che il reclamo non vi sia.

Io spero che queste dilucidazioni varranno a far accogliere dal Senato le disposizioni in discorso.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Se l'onorevole Senatore Beretta vuole esaurire il suo tema parlerò dopo.

Senatore **Beretta**. Mi permetta. Io sono contento di aver provocato queste dichiarazioni della Commissione e del Ministro.

Siamo d'accordo che le Commissioni comunali e provinciali hanno anche la facoltà di diminuire, sopra reclamo del contribuente, la imposta applicata dall'Agente, ma mi concederà che le parole suonavano in senso assai diverso, per cui potrebbero essere dalla Commissione interpretate in quello da me espresso. Se invece di dire: *avranno sempre la facoltà*, si fosse detto: *avranno inoltre la facoltà*, allora sarebbesi evitato ogni dubbio. Ma il dubbio ora è chiarito dalle dichiarazioni del Ministro e della Commissione, e voglio sperare che nel Regolamento lo sarà anche di più.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. L'onorevole Ministro delle Finanze si è compiaciuto di esporre le considerazioni politiche, per le quali sembrò alla Camera elettiva di stabilire l'imposta di ricchezza mobile dovuta dai coloni in ragione del 5 per cento del tributo principale pagato dal proprietario per la fondiaria, e le ragioni principali per le quali fu creduto opportuno di addebitare il proprietario dell'anticipazione di questa imposta. Io ho ascoltate queste spiegazioni con quella reverenza che si deve a un Consigliere della Corona, e con quell'attenzione che è sempre dovuta alle parole dell'onorevole Sella; ma io per verità non avevo sollevata né l'una né l'altra questione. Egli ha aggiunto che al postutto, quando anche il proprietario non fosse armato verso il colono di quelli stessi diritti di cui è armato l'esattore verso il contribuente, sarebbe stato sopportabile per il proprietario questo aumento nell'imposta fondiaria. Mi permetta allora che io gli dichiaro che su questo terreno non lo posso seguire. Se la legge avesse reputato giusto di aumentare il tributo fondiario di una tal quota, avrei aderito o combattuto, avrei dato il mio voto adesivo o negativo, secondo la mia coscienza. Ma io prendo la legge tale quale è: qui si parla di anticipazione, ed un'anticipazione deve rimanere quello che è, quello che la legge la fa, e non si può mai convertire in un aumento di tributo.

Io non posso dunque ammettere nella legge due si-

gnificazioni, una espressa, l'altra sottintesa. Qui si parla di anticipazioni: qui dunque abbiamo due soci: uno che non ha in mano la materia che forma soggetto del tributo, ma che deve anticipare il tributo dell'altro; l'altro che ha in mano la materia soggetta a tributo, ma che gode del favore che il suo socio anticipi il tributo per lui.

E mentre il primo deve rispondere di quel tributo, a quel creditore supremo, privilegiatissimo che è lo Stato, egli non è alla sua volta assistito contro il socio, per il quale ha anticipato il tributo, che da quelle ragioni comuni che competono a qualunque creditore.

Qui, o Signori, vi è disparità di condizioni non solo, ma vi è rinunzia al diritto naturale, poichè è logico è legittimo che colui il quale anticipa il pagamento di un debito di un altro, entri nelle ragioni del di lui creditore, per quella cessione di ragioni che è la conseguenza della indole del fatto.

L'onorevole Ministro ha fatto allusione alle disposizioni del Codice, e tanto il Codice civile quanto il Codice di procedura conferiscono l'esecuzione privilegiata contro i contribuenti morosi, e se nella legge fosse stato fatto un richiamo alle disposizioni sia del Codice civile, sia del Codice di procedura, io avrei veduto che colui che anticipa entra nelle ragioni del creditore, e non avrei fatta questa avvertenza. Ma poichè la legge tace, mi è lecito di domandare all'onorevole Ministro, mi è lecito di domandare agli onorevoli miei colleghi della Commissione di Finanze quali saranno i modi per i quali il socio anticipante potrà ottenere dall'altro socio il rimborso.

Ripeto, se nella legge fosse fatto un richiamo alle disposizioni del Codice, io mi sarei acquietato, ma nel silenzio, mi era lecito di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e della Commissione, a questo complemento della legge, che a me sembra indispensabile, ai termini della più elementare giustizia.

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. La parola ora spetta al Senatore Caccia.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Io vorrei innanzi tutto assodare un concetto, giacchè tutte le osservazioni dell'onorevole preopinante poggiano sulla parola *anticipare*. Questa a me sembra che nella materia ordinaria debbe significare l'ingerimento di uno nelle facende altrui, di modo che, anticipando le somme dovute da un altro, non potesse nè dovesse avere alcun eccezionale suffragio di legge contro questo ultimo, verso cui non ha fatto altro che una gestione di negozio in genere.

Per me siffatta anticipazione, menzionata in questo articolo, è pria di tutto da considerarsi per il tempo in cui avviene, avvegnachè essa ha luogo in una ricorrenza di esecuzione, cioè quando lo Stato per un ruolo pubblicato ed esecutivo, è armato del privilegio di riscuotere la ricchezza mobile.

È poi da considerarsi per le persone fra cui avviene, come l'articolo in esame ve lo addita: «La tassa di ric-

chezza mobile dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti.»

Dunque è evidente che l'anticipazione avviene dove si ha una società fra il proprietario ed il colono, e la società consiste appunto in prodotti i quali sono comuni sino alla raccolta, o alla loro specificazione, e che dopo di questa diventano *divisi* nella proporzione pattuita nel contratto di colonia.

Dunque il proprietario in faccia al colono non è un estraneo, è un cointeressato nella cosa su cui si asside la tassa. E allora siamo non più alla presenza di quegli che si ingerisca nelle facende altrui, ed anticipa ciò che un altro deve, per cui non avrebbe altro che l'azione creditoria ordinaria; ma siamo precisamente in quella disposizione di legge che è racchiusa nel titolo *del pagamento con surrogazione*, ove è stabilita la surroga di diritto a vantaggio di colui che essendo obbligato per altri al pagamento del debito, aveva interesse di farlo.

Quindi il proprietario del fondo il quale agendo nel comune interesse avrà pagato la tassa di ricchezza mobile, purchè un procedimento esecutivo non distrugga la sostanza comune, è di pieno diritto surrogato in tutte le azioni privilegiate che il fisco avrebbe avuto diritto di attuare.

Qui l'onorevole Senatore De Gori deplora che nella legge sulla riscossione delle imposte non si sia fatto un richiamo delle disposizioni del Codice civile in fatto di pagamento per surrogazione di diritto. Io lo prego in ciò di acquietarsi, perchè la legge sulla riscossione delle imposte, per quanto abbia preveduto tutti i casi eccezionali, non può derogare però a tutti quanti sono i cardini del Codice civile nostro.

Non vi è bisogno di richiamo, nè di rinvio: quindi malgrado che nella legge che abbiamo votato e che pende presso l'altro ramo del Parlamento, vi sia perfetto silenzio su questa materia, il silenzio non distrugge la surroga *ipso jure*, e quindi l'investimento nel proprietario, che ha pagato la ricchezza mobile dovuta dal colono, di diritti che vantava lo Stato: egli ha quindi tutta l'azione privilegiata che l'esattore avrebbe potuto esercitare contro dei coloni per la riscossione dell'imposta da essi dovuta, ed anticipata dal cointeressato proprietario.

Presidente. La parola è al Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io entrerei in un altro ordine d'idee.

Presidente. Lo prego a non dipartirsi dalla discussione generale.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io parlerò sempre sulla stessa materia, cioè dei coloni, e dell'anticipazione della tassa per parte dei proprietari.

Presidente. Finora la discussione andò vagando ora su di un articolo, ora su di un altro, mentre avrebbe dovuto tenersi sulle generali.

Ora dunque io domando al Senato se intende chiudere la discussione generale, e se questa sarà chiusa,

darò lettura dei singoli articoli, e quei Senatori che avranno osservazioni a fare, potranno farle man mano che questi saranno posti in discussione.

Senatore De Gori. Io domando la parola per esaurire nella discussione generale il punto di controversia che ho sollevato; dunque io parlo sempre sulla discussione generale.

Presidente. Allora ha la parola.

Senatore De Gori. L'onorevole collega Caccia in nome della Commissione ha solennemente dichiarato che al socio anticipante spettano tutti i diritti propri della surroga e derivanti dal Codice. La dichiarazione fatta dall'onorevole Senatore Caccia era precisamente il punto obiettivo della mia interpellanza. Ho voluto che in quest'Aula fosse fatta solenne dichiarazione che i proprietari, che dovranno anticipare, abbiano questa assicurazione, che prende in tal guisa un carattere di legale interpretazione: vale a dire che vengono surrogati nei diritti e privilegi dello Stato.

Sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Caccia e non mi resta che un sol desiderio, il quale mi dispiacerebbe assai se rimanesse un pio desiderio e niente più, cioè di sentire ripetere la stessa solenne ed esplicita interpretazione, dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Senatore Ginori-Lisci. Dimando scusa al signor Presidente; ma siccome le cose che avrei da dire fanno seguito a quelle dette dagli onorevoli Senatori Caccia e De Gori, dimanderò la permissione di esporre ora quelle idee che appunto fanno seguito, come dissi, a quelle già esposte.

Presidente. Parli pure.

Senatore Ginori-Lisci. Io faccio questa interrogazione al signor Ministro delle Finanze.

Quando un colono è debitore del proprietario per somministrazione del vitto, e che questo debito supera di gran lunga quello che può dalla raccolta di un anno risultare dal podere a vantaggio di questo colono; dimando, dico, al signor Ministro delle Finanze se a questo colono può attribuirsi una tassa di ricchezza o non piuttosto una tassa di miseria? Io posso qui parlarne con cognizione di causa; la metà dei contadini toscani vivono della carità dei loro padroni: vivono della carità dei loro padroni quando hanno una famiglia scarsa e sono costretti a prendere delle opere per coltivare il loro podere (e quest'opere dovendosi pagare e non potendolo, i coloni vengono dal padrone a prendere del denaro ad imprestito che non sapranno poi come restituire), o perchè a volte la loro famiglia è in tenera età, e devono anche in questo caso ricorrere alle opere e fare dei debiti, e finalmente fanno debiti quando la raccolta essendo scarsa non trovano modo di sopperire ai bisogni loro. Ora io dico quando un colono non solo non ha da vivere, ma il proprietario è obbligato ad escogitare un qualunque lavoro, così detto di miglioramento del fondo per valersi dell'opera di lui per dargli modo di guadagnare e di vivere, io

domando come può questo colono essere imposto per ricchezza? Sarebbe lo stesso che imporre per ricchezza un questuante che, andando per le strade, può darsi che raccolga dalla pubblica beneficenza più di quello che quel colono raccoglie dal suo podere; infatti è antico il detto in Toscana che *un cieco vale un podere*.

Io domando al signor Ministro delle Finanze se nella legge o regolamento non sarebbe opportuno di contemplare questo caso speciale di un colono il quale risultasse assolutamente debitore del proprio padrone; perchè se non può il padrone riuscire ad ottenere il pagamento di un credito di mille franchi, non credo che potrà poi ricevere il pagamento della tassa per lui pagata.

Quindi io faccio domanda al signor Ministro per sapere come in questa legge d'imposta sulla ricchezza si possano comprendere anche i miserabili.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Comincerò dichiarando all'onorevole Senatore De Gori, che i principii di legislazione non possono per parte del Ministero essere interpretati contrariamente alle idee testè enunciate dall'onorevole Relatore della Commissione.

Quindi se fu soddisfatto dalle dichiarazioni della Commissione, spero che lo sia anche da quelle del Ministero.

Quanto all'onorevole Senatore Ginori-Lisci, non posso dirgli altro se non che quando una tassa diventa in certo modo una tassa reale (e qui la tassa del colono prende il carattere di tassa reale perchè la si commisura sopra l'imposta fondiaria), è evidente che piglia l'aspetto che avrebbe se realmente fosse tale e che come tale le conviene, ed allora diventa una tassa indipendente dalla condizione della persona che la deve pagare.

Io capisco che possano succedere casi come quelli cui ha accennato l'onorevole Senatore Ginori-Lisci. Io non dubito che l'onorevole Ginori-Lisci terrà i suoi coloni in moto che non saranno nella miseria, in guisa che potranno benissimo pagare un lieve tributo quale è quello qui stabilito del 5 0,0 sulla tassa principale ch'egli pagherà sopra i suoi fondi.

In tutti i casi se la miseria esistesse in conseguenza d'altre cagioni e di disgraziati eventi, allora s'intende che il proprietario avrà ad essa qualche riguardo.

Del resto, io non posso non osservare che le tasse reali sono tali, che non stanno a vedere la condizione della persona che le deve pagare.

La tassa, in questa disposizione dell'articolo 9, cessa di essere personale per diventare reale, come ha cessata di essere personale per diventare reale quella della ritenuta. Evidentemente la tassa della ritenuta è diventata una tassa sulla cosa e non sulla persona.

Così è anche della tassa fondiaria; l'onorevole Ginori Lisci avrà qualche volta veduto come anche un proprietario possa trovarsi in condizioni veramente infelici, tuttavia la legge non può stare ad inquietarsi della condizione del proprietario, una volta che è messa una tassa sopra il reddito della terra o di una casa, è impossibile nell'applicazione di questa tassa, che ha carattere reale, lo andare a tener conto della condizione della persona.

Quindi per necessità di finanza si deve applicare la tassa reale ai proprietari dei terreni in genere, indipendentemente dalla condizione della persona che la deve pagare. In conseguenza con tanta maggiore tranquillità potrà l'onorevole Senatore Ginori-Lisci votare codesta disposizione, in quanto che qui tra il colono e il fisco è interposta l'opera benefica del proprietario il quale certamente avrà sempre dei riguardi pel colono, quando vi siano casi assoluti di miseria.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io ho sentito poc' anzi accennare che nella Camera Elettiva si era inteso avere un riguardo alla condizione dei coloni, e sia qui io ne convengo pienamente, perchè questa classe merita tutti i riguardi; ma prima di fare vedere come a questa classe si è accordato un vantaggio, ma poi si va ad arrecare un danno, farò una osservazione a quanto il signor Ministro mi ha detto.

Egli mi dice che la tassa ferisce, se non erro, la cosa, non la persona . . . (*segnò di assenso dal banco dei Ministri*) . . . Bene, io ne convengo; ma quando nel fatto invece pel colono io trovo che chi dovrà pagare, sarà il padrone, allora non veggio altro che una vera e propria sostituzione di persona, dappoichè se la tassa si applicasse unicamente alla cosa, come al raccolto che spetta al colono, la cosa starebbe nel senso accennato dal signor Ministro, ma quando al colono si sostituisce il proprietario, allora non è più la cosa che resta ferita, ma la persona di un altro.

Accennerò pure al Senato che il colono, invece di essere avvantaggiato, resta da questa legge molto danneggiato, perchè i proprietari non potranno per i loro coloni che prendere per regola una massima generale, ed in conseguenza, o pagheranno senza domandare rimborso la tassa per tutti, o non la sopporteranno per nessuno, perchè non vi sarebbe ragione di pagare per un colono negligente, e di non usare lo stesso riguardo al diligente: altrimenti facendo, si entrerà in una continua serie di dissenzioni fra padroni e coloni, e si farà nascere il malcontento ove finora non esisteva.

Non si è voluto imporre sulla fondiaria una sovratassa; ebbene io sarei più disposto ad accettare questa sovratassa sulla fondiaria, che non a vedermela a venire a prendere in questo modo indiretto non solo, ma che ancora finisce per lasciarmi la taccia e l'odiosità del pubblicano.

Presidente. Se non si domanderà più la parola sulla discussione generale.....

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Il Signor Ministro ha già opportunamente osservato che colla disposizione, ora in discussione, dell'art. 9, l'imposta di ricchezza mobile che colpisce il colono, fu resa reale: nè si può ammettere coll'onorevole preopinante che tale non sia per ciò che la paghi il proprietario invece del colono; imperocchè reale è quella imposta nell'applicare la quale si fa in modo assoluto astrazione da ogni facoltà personale, e non si ha riguardo ai profitti od alle perdite di alcun individuo, ma alla cosa unicamente su cui si commisura l'imposta medesima. La quale perciò debbe nella soggetta materia seguire la sorte dell'imposta fondiaria e delle altre imposte reali; e siccome quando la grandine ha devastato il campo, quando la vigna non produce vino per la crittogama, quando il proprietario di un fabbricato lo tiene inaffittato, si paga tuttavia l'imposta sui terreni o sui fabbricati, così del pari si debbe pagare l'imposta di ricchezza mobile pel colono nei casi, non molto frequenti, additati dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci, semprchè l'imposta fondiaria principale ecceda le lire 50.

Ma è da avvertire che dall'art. 9 un notevole favore venne fatto ai coloni. E per vero tutti gli altri possessori di ricchezza mobile pagano, coll'aliquota del 12 per 100, una lira di tassa per lire 8 33 di reddito imponibile, laddove i coloni pagano meno di un sesto della tassa cui andrebbero soggetti se venisse loro applicata la detta regola generale; del che darò in poche parole e cifre la dimostrazione.

Piglio ad esempio un fondo colonico sottoposto a lire 50 di tributo fondiario.

La tassa di ricchezza mobile a carico del colono sarà, per l'articolo nono, lire 2 50, la qual tassa corrisponde a lire 20 83 di reddito imponibile.

Per altro a tal reddito è assai superiore nel proposto caso il vero reddito del colono. Dividendo questo i prodotti col proprietario, ne segue che il suo reddito lordo è uguale al reddito netto del proprietario stesso. Ma il reddito netto del proprietario si determina moltiplicando per 8 il tributo fondiario; e però, moltiplicando 50 per 8, si avrà in 400 lire il reddito netto del proprietario. Dunque la metà dei prodotti spettante al colono è pure del valore di 400 lire. Suppongo, per tenermi sempre favorevole nel calcolo al colono, che le spese di coltivazione ammontino alla metà di detta somma; il reddito netto del colono sarà quindi di lire 200. Per la diversificazione di questo reddito, ossia per ridurlo ad imponibile, si debbono detrarre i due ottavi ed i tre ottavi, secondo che il colono porrà nel fondo scorte e capitali, ovvero la sola opera sua; e per operar sempre in senso favorevole al colono, ne defalco i tre ottavi; onde il reddito imponibile del colono risulta di lire 125; per il qual reddito si dovrebbe pagare, secondo la mentovata re-

gola generale applicabile a tutti gli altri contribuenti, la tassa di lire 15.

Ora 125 è il sestuplo di 20 83, come 15 è il sestuplo di 2 50 ossia della tassa valutata a termini dell' articolo nono. Dunque la tassa di ricchezza mobile cui va soggetto il colono sarebbe precisamente la sesta parte di quella da cui sarebbe colpito secondo la regola generale; ma ho detto *meno del sesto* sì pei calcoli dianzi notati a favore del colono, sì perchè, come ognuno sa, il reddito fondiario è superiore all' ottuplo della relativa imposta.

Mi avveggo che avrei fatto meglio a scegliere per esempio un caso in cui l' imposta fondiaria fosse superiore a lire 50, giacchè sino a questa somma inclusivamente il colono va esente da tassa; qualunque però sia la somma, il calcolo darà sempre un risultato identico a quello cui sono pervenuto in riguardo al rapporto fra la tassa eccezionale dell' art. 9 e quella emergente dall' applicazione della regola generale.

Ciò stante, ne conchiudo che sono insussistenti le obiezioni dall' onorevole Senatore Ginori-Lisci fatte alla disposizione dell' articolo nono relativa ai coloni.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io mi riservava a fare queste osservazioni quando fosse venuto in discussione l' art. 9; ma poichè si è aperta prima questa discussione, la seguo, per non ingenerare poi confusione.

L' onorevole Pallieri ha fatto dei calcoli, dirò così, basati su dati ufficiali, su dati, mi scusi se adopero questa parola, teorici più che pratici, perchè si è detto sulle carte che tanto rende tanto, si sono fatti su di esse i calcoli senza poter sapere se sono più o meno esatti.

Io mi limiterò ad una semplice osservazione, ed è che credo che questa disposizione di legge, contro la quale non faccio opposizione, perchè, come dissi ieri, bisogna che vada avanti, non riuscirà che ad un esperimento, ma non darà in pratica il risultato che se ne attende.

Signori, io porterò un esempio, e con questo avrò finito, per provare che, se è vero (come d' altronde è verissimo) che il pagare un ventesimo, il cinque per cento, è sicuramente molto meno che pagare il 12 e il 13 e 20 centesimi per ogni cento (il che è indubitabile), è però anche vero che, con questa disposizione di legge, si obbligano i coloni a pagare la tassa sopra un reddito che, (se impiegassero le loro fatiche altrimenti, facendo, a mo' d' esempio, il fabbro ferraio, o il muratore od altro mestiere) non sarebbe tassabile, e non raggiungerebbe mai il *minimum* che la legge ha fissato per la ricchezza mobile.

In tutti i paesi nei quali vige il censimento Lombardo, che comprende alcuni circondari che appartenevano agli antichi Stati Piemontesi, si è ragguagliata l' imposta (e l' aver cambiato l' assetto non ha prodotto gran differenza) a 14 centesimi per ogni scudo d' e-

stimo. L' estimo censuario dei beni nell' antico catasto milanese incomincia dal mezzo scudo e va fino ai 12. Io voglio prendere una media e precisamente quella di moltissimi Comuni del Circondario di Voghera. Questa è di 7 ad 8 scudi per pertica: prendo pure, per essere più generoso, la minore di queste, cioè 7 scudi. Ora, 7 scudi moltiplicati per 14 danno circa 100 centesimi il che vuol dire una lira. E realmente là dove io posseggo qualche pezzo di terra, colle addizionali comunali e provinciali, si vengono a pagare 2 franchi per pertica.

Ma adesso non calcolo che il franco alla pertica: ciò vuol dire che pagherà la tassa colui che ha in affitto o a colonia 50 pertiche, e 50 pertiche mi daranno 50 lire d' imposta. Ora è vero che non pagherò che 2 lire e 50 centesimi; ma se il reddito che ricavo da questi fondi lo investissi in qualunque altro modo, non pagherei niente.

E per verità io, stando alle cifre le più contrarie, direi, al mio assunto, voglio ammettere che il prodotto brutto di queste 50 pertiche, sia di dieci lire per pertica delle quali 5 rappresentino il fitto dovuto al padrone, 5 il guadagno del colono, e non sto nemmeno a fare tutte le deduzioni che teoricamente e giustamente faceva l' onorevole Pallieri: egli avrà dunque 250 lire di prodotto totale del suo lavoro, delle sue opere, e delle sue spese che farà sopra queste 50 pertiche di terra. Ora pagherebbe egli l' imposta se avesse 250 lire di reddito dall' opera di sè e della sua famiglia in tutt' altro modo, in tutt' altra industria?

No certo.

E si vada avanti alle 100 alle 200 pertiche di terra, bisognerebbe andar forse alle 250 perchè si trovasse quel tal limite, nel quale avrebbe un reddito che in un altro ramo d' industria sarebbe imponente.

Ora, o Signori, io osservo che quando si tratta di un perticato, o di un agglomerato di fondi, non di un piccolo podere, non si fa più la colonia da nessuno, ma si affitta a denaro.

In modo che in genere starà sempre questa osservazione, colla quale concludo, come ho detto prima, che sarà una misura di esperienza questa, ma che non potrà resistere alla prova.

Concludo perciò col dire che è bensì vero che proporzionalmente parlando, dato un reddito, il colono pagherà molto meno di quello che pagherebbe un altro, perchè pagherà il 5 per cento, invece del 12 o del 20 comprese le addizionali; ma per verità il colono pagherà per un reddito minore del *minimum* che la legge in generale assegna a tutte le altre industrie.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci**. In Toscana il colono non spende niente di quanto occorre per il podere. Perfino al capitale bestiame ci pensa il padrone.

Ora, accade tanto più facilmente che quando il pa-

drone non trova modo di realizzare il proprio credito sul colono, lo manda via.

Ebbene, se questa legge anderà in vigore, i padroni saranno obbligati ad usare tanto maggiori servizie con i coloni insolventi, in quanto che non a loro ma al Governo essi fanno comodo pagando la tassa.

Il colono che ha debiti, il colono che vive sulla carità del padrone è indifferentissimo che il padrone paghi per lui una tassa maggiore o minore. Egli se ne ride, ma non ne ride, nè può ridersene il padrone il quale vedendosi pregiudicato per la insolubilità del colono, sarà costretto a metterlo fuori dal podere.

Ora, io dico, che da questi fatti se ne avrà la conseguenza che una gran quantità di famiglie dalla condizione di coloni saranno gettate in quella di proletari i quali abbastanza rovinano e guastano in mille modi le nostre campagne, rendendo sempre più difficile e sempre più infelice la condizione degli agricoltori e dei possidenti di campagna.

Tale è il risultato inevitabile della adozione di questa legge. Mi duole che questa sia venuta in esame al Senato in un momento in cui la discussione, non dirò che sia conclusa, ma diventa quasi superflua, poiché, stretti dai bisogni dell'erario siamo obbligati, non volenti e non persuasi per niente, a votarne degli articoli che credo siano esizialissimi all'ordine pubblico ed alla stessa finanza dello Stato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quando sento rappresentare un articolo di legge come esizialissimo all'ordine pubblico, non posso fare a meno di prendere la parola, per pregare il Senato a voler considerare un momento se questa proposizione abbia qualche serio fondamento.

Di che si tratta, o Signori? Si tratta di stabilire che il colono paghi un'imposta del 5 per 100 ossia il ventesimo dell'imposta principale.

Esaminiamo un momento a che si riduce questa imposta.

Supponiamo, a cagion d'esempio, una famiglia colonica la quale sia applicata ad un fondo di cui la imposta principale sia di L. 300; sarà già una famiglia in condizione discreta; l'imposta calcolata in ragione del 5 per 100 su 300 lire, risulterà di 15 lire. Ora una famiglia qualunque la quale abbia il lavoro di un podere che paga 300 lire d'imposta, a meno che il proprietario la tratti come le bestie, o che le succedano dei malanni, delle disgrazie, evidentemente può pagare 15 lire di tassa senza che si producano in essa quegli esizialissimi effetti, di cui parlava l'onorevole Senatore Ginori-Lisci. Un podere che affittato ad una famiglia colonica e per cui si paga una imposta, ad esempio, di lire 300, è un podere il quale dà alla famiglia colonica un reddito che certamente è molto al di sopra del *minimum* impossibile di cui parlava l'onorevole Senatore Lauzi. Se egli rifarà il calcolo,

vedrà che di regola stanno le cifre che ha messo innanzi l'onorevole Senatore Pallieri, cioè che il colono viene a pagare il sesto, e meno del sesto, di quello che dovrebbe pagare quando gli si applicasse l'aliquota, che è stabilita dalla legge.

Questa è la condizione delle cose. Quindi mi perdonerò l'onorevole Senatore Ginori-Lisci se non credo a tutti quei guai che egli lamenta, imperocchè in realtà questa disposizione obbliga il colono ad una tassa la quale invece di essere del 12 per cento sul suo reddito imponibile, non sarà che del 2 per cento.

Io osservo poi che non dappertutto le condizioni coloniche sono aggravate, come dice l'onorevole Lauzi.

Egli dice in sostanza che, con questa disposizione viene il colono ad essere assoggettato ad una tassa per redditi agrari in certi casi, nei quali se si trattasse di redditi di diversa natura ne sarebbe esente.

Io non nego che qualche cosa di vero possa essere in questa osservazione; no non lo nego, l'onorevole Lauzi ha in parte ragione. Ma in fatto di tasse bisogna prendere il partito, appigliarsi al sistema che offra il minor numero d'inconvenienti. Questo è il punto che deve essere sempre l'oggetto principale delle mire del legislatore.

Se si crede di trovare un modo di attuazione che sia perfetto, si farà come quel tale che cercava l'albero dove appiccarsi, non lo si troverà mai. Nell'applicazione della tassa della ricchezza mobile vediamo quale sia il sistema che abbia minori inconvenienti e riesca meno vessatorio per il colono, questa è appunto la questione da esaminarsi.

Ora se l'amministrazione vuol fare il suo dovere, deve venire con energia ad applicare la tassa ed a fare indagini molto più serie di quello che si sia fatto fin qui.

Ebbene se noi vorremo applicare questo vigoroso sistema alle famiglie coloniche, se le richiameremo al dovere di fare le dichiarazioni e le obbligheremo ad andare avanti alle Commissioni, se infine applicheremo loro le multe, io vi prego a considerare quali ne saranno le conseguenze di fronte alle attuali condizioni della famiglia colonica.

Vi sono o non vi sono grandi inconvenienti nell'applicazione della tassa di ricchezza mobile, nel modo che ha luogo per le altre classi della società, quando si va alla classe agricola? Su questo punto vi è stata in tutti, fin qui, una sentenza sola, cioè che per la classe agricola fosse opportuno anzi necessario di cercare il modo di assettare questa tassa in guisa che si commisurasse a qualche quantità semplicissima, facilmente misurabile che non desse luogo a contestazioni.

Ora quale è quella quantità che meglio si presti a quest'uopo? Evidentemente è la tassa governativa che si paga per il fondo.

Se ora voi considerate la semplificazione che nasce nella tassa di ricchezza mobile, quando la si commisura per il colono alla tassa principale fondiaria go-

vernativa; se considerate che, se è pur vero esservi qualche inconveniente nel fatto osservato dal Senatore Lauzi per la mancanza del limite d'imponibilità stabilito per gli altri redditi, benchè in certo modo, sotto altra forma, questo limite esista, in quanto non si applica la tassa quando l'importo principale governativo non è inferiore a 50 lire; se considerate infine che il colono avrà inoltre larghissimo compenso a questi inconvenienti in una notevolissima diminuzione dell'imposta, son certo che approverete la legge che vi si propone.

Io prego coloro che hanno qualche dubbio sopra la bontà della disposizione che è contenuta nell'articolo 9, a considerare come senza di essa, se l'amministrazione volesse fare il suo dovere, ne risulterebbero imbarazzi grandissimi per le famiglie coloniche, e molte contravvenzioni desiderebbero dispiaceri e pericoli di perturbazione dell'ordine pubblico, che credo sarebbero molto più seri di quelli che ha accennato l'onorevole Senatore Ginori-Lisci. Credo davvero, che si recherebbero assai maggiori pericoli di disordine andando fino in fondo coll'applicazione dell'antica legge della tassa di ricchezza mobile alle famiglie coloniche, di quelli che possano derivare dalla tassa ridotta alla tenuità in cui ora sarà stabilita.

Io credo, o Signori, che quando voi mettiate insieme questi vantaggi da una parte, ancorchè dall'altra qualche inconveniente vi possa essere, credo che non esiterete a considerare la disposizione, contenuta nell'articolo 9 come un vero miglioramento della tassa di ricchezza mobile, il quale è dotato da uno spirito di benevolenza molto serio verso la classe colonica. Esso senza aggravare la condizione dei proprietari, non condanna, me lo conceda l'onorevole Senatore Ginori, alla perturbazione dell'ordine pubblico, e sarà anzi sicura guarentigia che si potrà procedere all'applicazione della tassa di ricchezza mobile anche alla classe agricola con perfetta sicurezza.

Presidente. La parola è al Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri.** Dopo ciò che ha detto il signor Ministro rinunzio alla parola.

Presidente. La parola è al Senatore Irelli.

Senatore **Irelli.** Mi permetterò di fare una sola osservazione a beneficio dei coloni.

Nei catasti, dai quali si desume l'imposta prediale, su di cui va caricato il 5 per 0,0 di ricchezza mobile ai coloni, vi sono descritti, fra le diverse colture, i seminatorii olivati, i seminatorii querciatati, i seminatorii capannati, ed a ciascuna di esse in massa viene attribuita la rendita imponibile. Ora infatti sta, che la massima parte delle colonie è stabilita in modo che la coltura ed il fruttato degli alberi è totalmente od almeno in massima parte riserbata ai proprietari, ed il colono coltiva solo il seminatorio. Quale sarà la parte della imposta sulla quale sarà caricato il 5 per 0,0 ai coloni? Certamente dovrebbe essere sola quella riguardante il seminatorio; ma se questa è fusa con le altre

colture degli olivati, querciatati e capannati, qual metodo sarà praticato per ripartirla?

Se si prenderà in massa, oltre di uscire dai sensi dell'attuale legge, la quale impone solo ai coloni il reddito risultante dalla coltivazione da essi operata, si farebbe un carico indebito agli stessi coloni, i quali, se pure per esso anticipa il proprietario, hanno però l'obbligo del rimborso.

Vorrei perciò che nel regolamento si provvedesse ciò non si avverasse un carico a danno dei detti coloni, maggiore di quello voluto dall'attuale legge.

Ministro delle Finanze. Mi pare che qui siamo in un campo che vuol essere lasciato alle relazioni che si stabiliscono tra il colono ed il proprietario.

Io intendo bene che se il proprietario evoca a sé una parte più o meno notevole dei frutti della terra lasciando al colono il solo rimanente, naturalmente il colono viene ad avere meno; entrerà nei patti della colonia questo 5 per 0,0. Nè più nè meno come un'altra condizione qualunque della colonia; questo a me pare evidente.

E mi pare evidente che quest'articolo 9 stabilirà una condizione semplice di cose.

C'è da pagare il 5 per 0,0 dell'imposta principale dal colono; ebbene evidentemente se il proprietario lascia al colono la compartecipazione di tutti quanti i frutti, questo 5 per 0,0 sarà pagato dal colono; se invece, come talvolta succede, il proprietario si riserva taluni frutti della terra, ovvero, per esempio, la colonia sia a mezzo, in questo caso il 5 per 0,0 si pagherà metà dal proprietario e metà dal colono.

Altrimenti facendo, noi entreremo in un campo difficile col voler stabilire delle regole per tutti i casi.

È meglio quindi lasciar piena libertà di contrattazione ai coloni ed ai proprietari, ed essi più facilmente troveranno modo di intendersi: pregherei quindi l'onorevole Senatore Irelli a non voler insistere perchè nel regolamento si vogliano dettare *a priori* le norme per risolvere cosiffatte questioni.

Il Regolamento, come già ho accennato, è affidato ad una Commissione competentissima, presieduta dall'onorevole Senatore Pallieri, ma io credo che se si volesse stabilire che si dovessero *a priori* risolvere i casi di questo genere, il Senatore Pallieri forse non accetterebbe il mandato.

Si sente poi sempre tanto gridare contro i regolamenti, che io veggio veramente con piacere come qualcheduno vi sia ancora il quale in essi abbia fiducia, ma, ripeto, se si volesse andare fino al punto desiderato dall'onorevole Senatore Irelli, in questo caso neppur io avrei più fede che egli raggiungesse lo scopo, che redigendoli si prefiggerebbe.

Lasciamo dunque alla spontaneità ed alla libertà delle relazioni tra proprietario e colono di risolvere queste questioni; essi certamente vi riusciranno senza perturbazione e con soddisfazione comune.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** La sola cosa che io credo si possa inserire a questo proposito nel regolamento si è il principio, conforme in tutto alla legge, che l'imposta fondiaria sulla quale si deve commisurare la tassa di ricchezza mobile per rispetto al colono, è quella soltanto che colpisce le parti del fondo coltivato a colonia.

Posto questo principio, i casi particolari che si potranno presentare saranno, a mente del medesimo, risolti dalle competenti Commissioni o dai tribunali, ognora che non vadano d'accordo Amministrazione e contribuenti.

Senatore **Irelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Irelli.** Desidererei che si dicesse parte di fondi e non i fondi, perchè nello stesso fondo vi sono dei terreni a diversa coltura, e su alcuna parte può cadere la riserva del proprietario; per conseguenza se la Commissione potesse scendere a questi dettagli, dicendo parte dei fondi, mi chiamerei più soddisfatto.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Nel principio generale che ho testè enunciato è compreso il caso particolare in cui in un fondo il proprietario si sia fatta riserva di certi prodotti. Allora questi prodotti non formano oggetto della colonia, e non vengono perciò divisi fra il proprietario e il colono; ond'è che il proprietario, nel fare la dichiarazione della tassa che deve anticipare pel colono, dovrà commisurare essa tassa su quella quota soltanto d'imposta fondiaria che colpisce le parti del fondo coltivate a colonia, non tenuto perciò conto della quota di cui sono gravate le altre parti del fondo che producono i frutti riservatisi dal proprietario medesimo.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, interrogherò il Senato se intende di chiuderla.

Chi intende che sia chiusa si alzi.

(È chiusa.)

L'ora essendo tarda, rimetterò a domani la lettura dei singoli articoli di questo allegato.

Prego i signori Senatori ad essere solleciti ad intervenire, perchè alle 2 1/2 si comincerà assolutamente la seduta, qualunque sia il numero de' Senatori.

Ora si passerà allo squittinio sulle leggi state votate nella seduta precedente.

Risultato della votazione.

Progetto di legge per la facoltà al Municipio di Firenze d'imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui ad alcune opere comprese nei piani regolatori e di ampliamento della città:

Votanti . .	92
Favorevoli.	76
Contrari .	16

(Il Senato adotta.)

Rettificazione degli articoli 87 e 95 della legge sul reclutamento:

Votanti . .	94
Favorevoli.	92
Contrari .	2

(Il Senato adotta.)

Approvazione della convenzione relativa all'utilizzazione del sale prodotto nello stagno d'Orbetello:

Votanti . .	94
Favorevoli.	90
Contrari .	4

(Il Senato adotta.)

Leva militare dei nati nel 1849:

Votanti . .	93
Favorevoli.	92
Contrari .	1

(Il Senato adotta.)

La Seduta è sciolta (oro 6).